

Rassegna Stampa

di Lunedì 13 giugno 2022



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
27	Il Sole 24 Ore	13/06/2022	<i>Appalti, nel fondo anti-inflazione riserva per le opere degli enti locali (G.Trovati)</i>	3
1+8	Il Sole 24 Ore	11/06/2022	<i>Per i bonus edilizi la quarta cessione diventa operativa dal 15 luglio (G.Latour)</i>	4
1	Italia Oggi	11/06/2022	<i>Game over per il superbonus (F.Poggiani)</i>	6
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
37	L'Economia (Corriere della Sera)	13/06/2022	<i>Int. a L.Forina: Dalla cybersecurity alla sanità "Diamo una spinta al paese" (G.Cimpanelli)</i>	8
Rubrica Lavoro				
1	Italia Oggi Sette	13/06/2022	<i>Il salario minimo? C'e' gia' (M.Damiani)</i>	10
Rubrica Economia				
1+36/7	Corriere della Sera	12/06/2022	<i>Costi, tempi e posti di lavoro. L'Italia possibile dell'auto elettrica (A.Rinaldi/F.Savelli)</i>	12
Rubrica Energia				
34	L'Economia (Corriere della Sera)	13/06/2022	<i>La grande corsa ai gigawatt verdi. Piu rinnovabili per le Pmi (E.Comelli)</i>	15
Rubrica Altre professioni				
14	Il Sole 24 Ore	13/06/2022	<i>Notai, 4,5 milioni di atti controllati a campione</i>	17
Rubrica Professionisti				
31	Italia Oggi	11/06/2022	<i>Equo compenso subito (L.Basile)</i>	18
Rubrica Fisco				
1	Il Sole 24 Ore	13/06/2022	<i>Il Catasto parte da 35 miliardi di tasse (D.Aquaro/C.Dell'oste)</i>	19
1	Il Sole 24 Ore	13/06/2022	<i>Mercoledì Speciale Telefisco: dal 110% a Iva, aiuti e Redditi</i>	23
13	Italia Oggi Sette	13/06/2022	<i>Cessione crediti al test imposte (A.Felicioni)</i>	34
11	La Repubblica - Cronaca di Roma	13/06/2022	<i>Edilizia, contributi irregolari nel 70% delle piccole imprese (S.Giuffrida)</i>	36
Rubrica Pubblica Amministrazione				
2	Italia Oggi Sette	13/06/2022	<i>Gli atti della P.A. arrivano online (A.Ciccina Messina)</i>	37

Appalti, nel fondo anti-inflazione riserva per le opere degli enti locali

Decreto Aiuti

In arrivo anche la proroga a metà ottobre dei termini per le intese salva-città

Sul tavolo l'utilizzo libero della dote emergenziale residua per alleggerire le tariffe Tari

Gianni Trovati

Nel fondo costruito con il decreto Aiuti per sostenere gli appalti travolti dall'inflazione dovrebbe entrare una riserva destinata alle opere degli enti locali. I tecnici sono al lavoro per individuare la via più efficace per il meccanismo, che potrebbe essere scritto in un emendamento al decreto oppure trovare una definizione in via amministrativa. In

ogni caso l'obiettivo è chiaro: evitare che gli interventi più grandi assorbano con le loro dimensioni finanziarie tutti i 3 miliardi del fondo, lasciando a secco gli interventi di Comuni, Città metropolitane, Province e così via. Di qui l'idea di riservare alle amministrazioni locali una quota dedicata, che sarà misurata in proporzione al valore delle loro opere a gara fra il 18 maggio scorso, data di entrata in vigore del decreto con il fondo, e la fine dell'anno.

Il Pnrr e il destino della sua declinazione territoriale tornano insomma a dominare la scena anche nel lavoro parlamentare sul decreto Aiuti, destinato a entrare nel vivo dell'esame alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera domani con l'indicazione dei circa 460 emendamenti «segnalati» fra le 2.400 proposte di correttivi presentate dai partiti. Ma nell'agenda degli interventi che riguardano da vicino le amministrazioni locali non c'è solo il Recovery.

Un primo problema, segnalato fin dall'inizio da questo giornale, riguarda i tempi previsti per l'intesa salva-bilanci per le città in condizione di crisi segnalata da un deficit 2020 da almeno 500 euro per residente o da un debito di almeno mille euro pro-capite. Il calendario, che in alcune delle città interessate come Alessandria, Genova, Rieti e Catanzaro incrocia peraltro le elezioni amministrative di ieri, chiederebbe di sottoscrivere l'accordo entro il 17 luglio: praticamente impossibile. La proposta, che ha buone chance di approvazione essendo per di più stata presentata da un ventaglio ampio di partiti che va dalla Lega a Leu, chiede di spostare il termine a metà ottobre. Cioè in un orizzonte temporale più gestibile anche da Palazzo Chigi, come mostrano i casi di Reggio Calabria e Palermo che ancora non sono riusciti a chiudere l'accordo salva-bilanci nel meccanismo previsto dalle grandi città dalla legge di Bilancio (l'accordo è stato firmato

per ora solo a Napoli e Torino).

Sul tavolo c'è poi l'idea di liberare l'utilizzo dei fondi emergenziali 2020-21 rimasti inutilizzati per finanziare nuove riduzioni della Tari. L'inflazione energetica sta infatti investendo in pieno anche la struttura dei costi di raccolta e smaltimento che incidono sui Pef e quindi sulle tariffe chieste a cittadini e imprese. L'eliminazione dei vincoli per il reimpiego dei vecchi fondi emergenziali aiuterebbe molti Comuni: e, nella proposta, si porterebbe dietro uno slittamento al 31 luglio dei termini per l'approvazione delle tariffe, oggi fissati al 30 giugno con l'ultimo rinvio dei preventivi.

Più complicate sono, invece, le prospettive dei correttivi che costano; a partire dalla richiesta di tornare a intervenire in aiuto delle aziende di trasporto pubblico locale, che lamentano nel 2021 uno sbilancio vicino al miliardo, e delle Città metropolitane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Norme & Tributi


Autonomie locali e Pa

6,9%

LA CORSA DEI PREZZI


La fiammata inflattiva che è arrivata ad aprile al 6,9%, record dal 1986 in base alla rilevazione Istat, sta facendo saltare i quadri economici di molti

appalti che di conseguenza vanno deserti. Il DL 50/2022 introduce un fondo di compensazione che prevederà una quota riservata alle opere degli enti locali



Agevolazioni/1
Per i bonus edilizi
la quarta cessione
diventa operativa
dal 15 luglio

Bonus edilizi, lavori a 72 miliardi nel 2022 (ma c'è il nodo cessione)



Giuseppe Latour
— a pag. 8

Cresme. Martedì il Rapporto con le nuove previsioni: per gli incentivi +11% dopo i 66 miliardi 2021, per le imprese forti fattori di rischio. Le stime: settore edilizio a +6,5% con i lavori pubblici a +3,5%

Giorgio Santilli

Dopo la flessione pandemica del 2020 contenuta a -4,7% e il rimbalzo straordinario del 2021 a +21,4%, il settore dell'edilizia non conosce soste e continua a crescere anche nel 2022 con un ulteriore +6,5 per cento. È la previsione che il Cresme presenterà martedì prossimo con il suo Rapporto congiunturale, insieme a un dato del Pil per quest'anno che si colloca nella fascia alta dei previsori con un 3 per cento. A spingere il settore dell'edilizia ancora le opere pubbliche (con il Pnrr in fase di rodaggio) che, dopo aver fatto +7,8% nel 2020 e +16,5% nel 2021, rallenta quest'anno a +3,5% prima del grande balzo 2023 da Recovery con il 28,5%. Ma soprattutto a spingere la domanda delle costruzioni è l'inarrestabile boom degli investimenti incentivati dai bonus edilizi che nel 2021 - dice il Cresme - hanno registrato il dato fuori dimensione di 66 miliardi (una prima stima del Cresme, pure incredibile, parlava di 51 miliardi) e nel 2022 è previsto crescano ancora dell'11%, oltrepassando i 72 miliardi.

Per dare il senso di cosa stia accadendo con il traino del Superbonus, bisogna tornare agli anni 2013-2020, quando il livello medio annuo degli investimenti trainati dai crediti di imposta (allora non c'era ancora la cessione) era di 28 miliardi. «Questa previsione - spiega il direttore del Cresme, Lorenzo Bellicini - ipotizza condizioni di contesto stabili, in sostanza come oggi, e quindi non tiene conto di un eventuale peggioramento della situazione internazionale in

autunno e delle possibili conseguenze che questo potrebbe avere sulla domanda».

La previsione 2022 dei lavori incentivati con i bonus edilizi è, in effetti, una proiezione della domanda sulla base delle evidenze della prima metà dell'anno. Le famiglie e i condomini continuano a investire e ad avviare i lavori senza farsi frenare dall'evoluzione normativa che ha limitato soprattutto il regime di cessione dei crediti.

«La domanda - dice ancora Bellicini - continua a rispondere alla sollecitazione degli incentivi senza mostrare, almeno per ora, nessun segno di frenata. Bisogna tener conto, ovviamente, di un fattore di rischio nella effettiva possibilità per le imprese di cedere i crediti che hanno in pancia. In termini relativi parliamo di un massimo potenziale di 5 miliardi complessivi di crediti incagliati, ma per molte imprese questo può trasformarsi in un elemento di rischio grave. Serve da governo e Parlamento - conclude Bellicini - una politica di riordino degli incentivi che premi sempre più l'obiettivo dell'efficienza energetica, ma tenga conto al tempo stesso, responsabilmente, di questo fattore di rischio per le imprese».

Il Cresme ha anche sviluppato una analisi sull'efficacia del Superbonus riguardo all'energia risparmiata e agli obiettivi generali di risparmio definiti dal Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec). «Se analizziamo - scrive il Cresme - i dati relativi agli interventi afferenti al Superbonus realizzati nel 2021, stimati in 13,7 milioni di metri quadrati, possiamo dire, in relazione allo stock edilizio esistente, che il Superbonus sta in-

tervenendo sullo 0,45% della superficie complessiva degli edifici residenziali del nostro Paese. Inoltre, con 12,3 miliardi di euro di spesa pubblica al 31 dicembre 2021 - continua il Cresme - il risparmio energetico complessivo dichiarato, trasformato in tonnellate di petrolio equivalente, risulta pari a 0,22 Mtep l'anno. L'obiettivo attualmente previsto dal Pniec era di 0,33 Mtep annui: vuol dire che è stato raggiunto il 66,7% dell'obiettivo. E in considerazione del prolungamento del Superbonus già nel 2022 questo target sarà ben superato». Una considerazione di elevato valore strategico anche se - conclude lo stesso istituto di ricerca - «naturalmente i costi risultano elevati».


Il Rapporto congiunturale che sarà presentato martedì terrà conto evidentemente delle possibili evoluzioni degli scenari interni e internazionali ed entrerà poi nel dettaglio dei singoli comparti del settore edilizio. Il Rapporto conferma che le costruzioni hanno oggi uno slancio proprio (che va anche oltre Pnrr e bonus), che la crescita del settore - ricominciata prima della Pandemia - costituisce una quota consistente della crescita del Pil nazionale («un terzo nel 2021»), che oggi fattori di rischio non mancano anche nel mercato (l'effettiva capacità realizzativa dell'offerta) e collegati alla crescita dei costi dei materiali e dell'inflazione.

Per quello che riguarda i singoli comparti, la considerazione generale è che gli investimenti in rinnovo continuano ad avere una marcia in più rispetto a quelli in nuova costruzione, pure in ripresa dopo la stasi degli anni pre-pandemici. Il recupero edilizio si attesta al 7,2% di crescita, mentre il «nuovo» è al 4,2 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investimenti nelle costruzioni

Variazioni % su anno precedente - Calcolate su valori costanti 2015



Fonte: Cresme/Si

IL PIL
L'istituto è convinto che il Pil crescerà intorno al 3%. Lo scorso anno l'edilizia ha pesato per un terzo sulla crescita totale

GLI SCENARI
«Previsioni fatte alle condizioni attuali, se lo scenario internazionale peggiorasse, possibile un rallentamento»

Game over per il superbonus

Le banche più importanti hanno esaurito il plafond e stanno comunicando ai clienti con pratiche in corso di non poter più sottoscrivere i contratti di cessione dei bonus

Game over. Blocco totale dell'acquisto di crediti d'imposta da parte delle banche di maggiori dimensioni. Gli istituti di credito più importanti, dopo altri, hanno comunicato agli utenti, con le pratiche in corso e anche se accettate, di non essere più in grado di sottoscrivere i contratti di cessione dei bonus. In panne i contribuenti con pratiche anche al capolinea e rischio fallimento per molte imprese esecutrici meno strutturate.

Poggiani a pag. 25

Tutto congelato per le cessioni dei crediti. Resta la strada tradizionale della detrazione

110%, i plafond sono esauriti

Comunicazioni ai clienti anche dopo istruttoria positiva

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Game over. Blocco totale dell'acquisto di crediti d'imposta da parte delle banche di maggiori dimensioni. Gli istituti di credito più importanti, dopo altri, hanno comunicato agli utenti, con le pratiche in corso e anche se accettate, di non essere più in grado di sottoscrivere i contratti di cessione dei bonus. In panne i contribuenti con pratiche anche al capolinea e rischio fallimento per molte imprese esecutrici meno strutturate (si vedano ItaliaOggi del 3/6/22 e del 9/6/22). Questa la situazione sulla cessione dei crediti edilizi, nonostante i numerosi e recenti interventi legislativi (ben sette dal novembre 2021) che hanno tentato di apportare correttivi, da un lato per contenere le potenziali frodi, dall'altro per rendere più smobilizzabili i crediti derivanti dalla cessione dei bonus, con particolare riferimento a quelli edilizi. Si ricorda, che al fine di contrastare le potenziali frodi, il dl 13/2022 (Frodi) ha soppresso il comma 1 dell'art. 28 dl 4/2022 (Sostegni-ter), modificando ulteriormente gli articoli 121 e 122 dl 34/2020; l'art. 1 della legge di conversione del Sostegni-ter ha abrogato poi il

decreto Frodi mantenendo le disposizioni dallo stesso introdotte. Per comprendere meglio la complicata situazione, senza richiamare gli ulteriori obblighi introdotti con l'indicazione obbligatoria del contratto collettivo (CCNL) nei contratti di appalto e sub-appalto e il futuro obbligo di certificazione SOA per gli interventi più consistenti, l'Agenzia delle entrate ha emanato, recentemente, un documento di prassi (circ. 19/E/2022) con l'obiettivo di fornire precisazioni sulla gestione dei crediti, con particolare riferimento ai vari passaggi tra committente, impresa e banche e altri intermediari finanziari. Con particolare riferimento alle cessioni, la richiamata circolare (circ. 19/E/2022 § 4.3), ha analizzato l'art. 29-bis del decreto Energia (dl 17/2022) che ha introdotto l'ulteriore possibilità per le banche (e non per gli altri intermediari finanziari) di eseguire una ulteriore (quarta e ultima cessione) a favore dei soggetti con i quali gli stessi istituti di credito hanno stipulato contratti di conto corrente; l'art. 14 del decreto Aiuti (dl 50/2022) ha previsto, inoltre, la possibilità per banche e società appartenenti al gruppo bancario, iscritte nell'albo di cui all'art. 64 del dlgs 385/1993, di eseguire una ces-

sione a favore di soggetti (clienti) professionali privati, di cui al comma 2-quinquies, dell'art. 6 del dlgs 58/1998 (cliente dotato di esperienze, conoscenze e competenze in materia di investimenti). La conseguenza è che le banche e le società appartenenti al gruppo bancario possono cedere direttamente il credito ai correntisti, clienti professionali, senza la necessità, si afferma nel documento di prassi, che sia previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei detti soggetti qualificati, pur permanendo il divieto di ulteriori cessioni per il correntista della banca. La situazione si è, quindi, evoluta (o involuta) e complicata a tal punto che gli istituti di credito si trovano attualmente pieni zeppi di crediti d'imposta che, come da comunicazioni anche verbali fornite all'utenza (oltre che tramite mail), non sono più intenzionate a procedere con ulteriori acquisti, sebbene il legislatore, come indicato in precedenza, abbia modificato (forse anche troppo) la normativa, tentando di agevolare lo scambio dei crediti d'imposta. Per il cessionario che non procede a ricollocare i crediti ad altri soggetti, la normativa prevede soltanto la possibilità di compensare i bonus, peraltro con un recupero molto dilazionato nel

tempo, in funzione della fruibilità stessa della detrazione (in generale, quattro, cinque o dieci anni); più precisamente, i soggetti che acquistano i citati crediti possono utilizzarli in compensazione di imposte e contributi, secondo le medesime regole previste per l'utilizzazione da parte del beneficiario originario, ma nessuno dei crediti in commento può essere chiesto, in tutto o in parte, a rimborso. La conseguenza è che, nonostante il prezzo d'acquisto del credito d'imposta sia sempre aggiornato (per esempio, primaria banca acquistava il superbonus del 110% al 92,7% del valore nominale del credito) e a nulla rilevando l'esito anche positivo delle piattaforme, sulle quali sono stati caricati meticolosamente i documenti finalizzati alla cessione dei crediti da parte dei committenti e/o delle imprese esecutrici, anche gli istituti di più grande dimensione non procedono più da giorni alla sottoscrizione dei contratti di acquisto dei crediti, in attesa di eventuali e ulteriori interventi legislativi; interventi che, pare di capire dai contenuti delle missive, dovrebbero prevedere un rimborso della quota parte non utilizzata in compensazione del credito, eventualmente anche con rilascio di titoli di Stato.

© Riproduzione riservata



DALLA CYBERSECURITY ALLA SANITÀ «DIAMO UNA SPINTA AL PAESE»

«Abbiamo le competenze di un gruppo leader in Europa, le vogliamo mettere a disposizione delle aziende pubbliche e private», dice Lorenzo Forina, direttore di Vodafone Business Servizi al cittadino, misure anti hacker, Internet delle cose: le iniziative e le alleanze già operative...

di **Giulia Cimpanelli**

Due settimane fa gli hacker russi del «collettivo Killnet» minacciavano una cyberwar su larga scala ai siti italiani. La sicurezza informatica è oggi un tema da affrontare con gli strumenti giusti. «In questo scenario da cortina di ferro, la sicurezza cibernetica sta tornando a essere un tema di attualità — dice Lorenzo Forina, direttore di Vodafone Business Italia, dopo una lunga carriera con ruoli di primo piano nel diretto concorrente Tim —. Stiamo assistendo, noi come tutti, a una recrudescenza degli attacchi cyber, come se si trattasse di un'arma di guerra. Per questo, una delle nostre priorità strategiche è proprio dotare amministrazioni pubbliche e aziende di consapevolezza, strutture e difese adeguate».

Vodafone è un operatore europeo che può contare su economie di scala e di competenza, e su un potere d'acquisto difficilmente replicabili.

«È una posizione unica — dice Forina — che vogliamo mettere a disposizione per essere uno strumento al servizio del Paese. Tutte le nostre priorità strategiche, dalla cybersecurity alla sanità, dai servizi al cittadino fino all'Internet delle cose, vanno in questa direzione».

Le fasi

Per diffondere la sicurezza cibernetica Vodafone — azienda globale, leader in Europa e Africa — ha sviluppato un centro di eccellenza con più di mille esperti in Europa (un centinaio in Italia e gli altri tra Spagna, Germania e Regno Unito), che lavorano come un unico gruppo di specialisti.

«Sulla cybersecurity come Vodafone Business ci occupiamo di tre fasi fon-

damentali: la verifica dell'identità delle persone attraverso l'autenticazione multifattore, creare consapevolezza all'interno dell'organizzazione. E nel

Security Operation Center i nostri esperti lavorano sui sistemi informatici delle aziende clienti, monitorandone gli attacchi perimetrali e spostando le difese dove occorre», dice il manager.

Le alleanze

Fanno leva sulla dimensione europea partnership come quella tra Vodafone Business e Accenture, per supportare le organizzazioni pubbliche e private nel processo di trasformazione digitale. Come? Offrendo consulenza e servizi gestiti in ambito cyber security e digital; e sviluppando, commercializzando e gestendo servizi di cybersecurity per far fronte alle crescenti minacce presenti nel web.

Tra i clienti, per esempio, Generali ha sposato il progetto per creare un'offerta di servizi di cyber insurance, così da supportare sia le grandi aziende sia le piccole e medie imprese nel riconoscere, rispondere e recuperare in maniera rapida ed efficace le minacce di cyber security.

«Anche sulla sanità stiamo investendo in modo importante sia a livello europeo sia in Italia, dove siamo già aggiudicatari dell'accordo quadro Consip sulla sanità digitale — dice Forina —. Siamo inoltre risultati primi, secondo la classifica ancora provvisoria, su due macro regioni nella recente gara per i servizi di connettività per la sanità regionale».

Gli investimenti

Vodafone, insieme con Vodafone Business, vuole essere insomma un tassello importante del Paese, anche grazie agli investimenti realizzati nel corso degli anni in Italia: oltre 6,5 miliardi di euro negli ultimi sette anni, a cui si aggiungono 2,4 miliardi per le frequenze 5G.

L'azienda offre servizi di telecomunicazioni mobili e fisse supportando oltre 6 milioni di aziende clienti nel mondo, di cui circa 700 mila in Italia.

«Alle imprese forniamo tutte le soluzioni che le traghettino verso la dematerializzazione — dice Forina —: supporto alle ricariche per le auto elettriche a livello europeo, scatole nere per i mezzi di trasporto, sensing di grandi impianti industriali e molto altro».

Macchinari intelligenti

Vodafone Business ha recentemente annunciato, per esempio, la nuova piattaforma Digital Asset Broker.

«Ci vede coinvolti in una collaborazione con una serie di aziende per semplificare la ricarica dei veicoli elettrici in tutta Europa, facilitando così la transizione verde», dice Forina. E cita il caso del distretto industriale delle piastrelle in Emilia.

«Le macchine utensili intelligenti si muovono nello spazio prive di cavi grazie alla nostra connettività — nota il manager —. La nostra piattaforma IoT, Internet of things, costruita in Europa, connette oltre 150 milioni di dispositivi, di cui 11 milioni in Italia. È una piattaforma che stiamo facendo evolvere dall'Internet delle cose all'Economia delle cose».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Vodadone
Business
Italia** Lorenzo
Forina,
direttore



La copertura
i numeri
Vodafone
in Italia

Gli investimenti
Valori in euro

6,5 miliardi

L'ammontare
degli investimenti
negli ultimi **7 anni**

2,4 miliardi
Incanalati per **frequenze
5G** in Italia

I progetti di cybersecurity

250

Città europee
in cui sta
abilitando
il **5G**

180 milioni

Ammontare della convenzione
con **Consip** per realizzazione,
manutenzione e gestione
di reti locali (euro)

135 milioni

Valore dei progetti
di cybersecurity «on premise»
che Vodafone realizzerà per
la **Pubblica Amministrazione**
derivanti dalla gara **Consip** (euro)

1000

Gli esperti
di cyber-
security
impiegati

**La piattaforma
IOT**

**150
milioni**

I dispositivi
di cui:

**11
milioni**
In Italia

Pparra



«Vogliamo
dare alle
istituzioni
e all'industria
gli strumenti
adeguati
per difendersi
e connettersi»



159329

Il salario minimo? C'è già

In Italia il 98% dei lavoratori e il 99% delle imprese è coperto dalla contrattazione collettiva. Nel settore privato sono stati siglati 935 accordi, ma il 60% è scaduto

In Italia praticamente tutti i lavoratori (98%) e tutte le aziende (99%) sono coperte dalla contrattazione collettiva. E visto che ogni contratto ha dei livelli minimi retributivi, si potrebbe dire che in Italia è già in vigore il salario minimo, anche se non mancano le zone grigie. Ad esempio, più della metà dei contratti collettivi registrati nell'archivio del Cnel non viene utilizzata nelle denunce mensili. A ottobre 2020, su 854 contratti esistenti, quelli censiti dall'Inps sono stati 403. E non è tutto, visto che i contratti continuano a crescere (siamo arrivati a 935 per il settore privato) e molti di essi (il 60%) sono scaduti. E sono almeno due milioni i lavoratori sotto la soglia dei 9 euro orari lordi.

Damiani a pag. 41

Gli effetti (pochi) della direttiva Ue sull'Italia. Sei milioni i lavoratori in attesa del rinnovo

Salario minimo, c'è e non si vede Ccnl nel 99% delle imprese, però sei su dieci sono scaduti

Pagina a cura

DI MICHELE DAMIANI

In Italia praticamente tutti i lavoratori (98%) e tutte le aziende (99%) sono coperte dalla contrattazione collettiva. E visto che ogni contratto ha dei livelli minimi retributivi, si potrebbe dire che in Italia è già in vigore il salario minimo, anche se non mancano le zone grigie. Ad esempio, più della metà dei contratti collettivi registrati nell'archivio del Cnel non viene utilizzata nelle denunce mensili. A ottobre 2020, su 854 contratti esistenti, quelli censiti dall'Inps sono stati 403. E non è tutto, visto che i contratti continuano a crescere (siamo arrivati a 935 per il settore privato) e molti di essi (il 60%) sono scaduti. L'accordo raggiunto tra Commissione, Parlamento e Consiglio europeo sulla direttiva sul salario minimo ha acceso ancor di più il dibattito sulla convivenza dello stesso con i contratti collettivi nazionali. Il testo, infatti, non impone l'obbligo di istituire per legge un salario minimo in ogni stato, ma definisce un concetto generico per il quale ogni lavoratore europeo deve guadagnare il necessario per poter vivere dignitosamente. Sono due le strade indicate per raggiungere l'obiettivo: o imponendo un limite minimo per legge o con un'ampia

copertura della contrattazione collettiva. La Commissione indica due livelli percentuali: con una copertura dei Ccnl sotto al 70% c'è un urgente bisogno di intervenire mentre se la copertura supera l'80% questa esigenza non c'è. In Italia, come detto, da questo punto di vista saremmo coperti e, quindi, la direttiva non implicherebbe nessun obbligo. Ciò nonostante, il dibattito è molto caldo e un anno fa è stata presentata dall'ex ministro del lavoro Nunzia Catalfo una proposta di legge per istituire un salario minimo orario di 9 euro, che attualmente è bloccata in Senato (si veda altro pezzo in pagina). Perché, quindi, intervenire se la copertura contrattuale è così alta? Guardando i numeri, i motivi non mancano.

La direttiva. Il testo non è ancora stato approvato definitivamente, ma in settimana è stato raggiunto l'accordo sul provvedimento, che entro l'estate diventerà realtà. Dopo, gli stati avranno due anni per recepire la direttiva. Non verrà imposto l'obbligo di salario minimo, visto che viene sottolineato più volte che sono i paesi membri a dover decidere come definire la tutela e a quanto fissare la soglia. Vengono date delle indicazioni di massima (il 60% del salario medio e il 50% del salario medio) e individuate due possibili

ta di intervento: o definendo il limite per legge o aumentando la copertura della contrattazione collettiva. L'obiettivo è quello di avere una copertura minima dell'80% (sotto il 70% c'è l'assoluta urgenza di intervenire). Uno dei punti fondamentali della direttiva è l'aggiornamento periodico dei salari; si parla infatti di un meccanismo di collegamento con l'inflazione e, in ogni caso, i livelli dovranno essere valutati almeno ogni due anni. Sulla copertura della contrattazione l'Italia è pienamente in regola, mentre sul lato dell'aggiornamento periodico la situazione diventa più complicata.

Contratti scaduti e contratti pirata. Sono 935 i contratti censiti al Cnel. Tra questi, 588 sono scaduti (il 59,7%) e altri 95 scadranno entro la fine dell'anno (aggiornamento al 31 maggio 2022). Questi contratti comprendono il 47% del totale dei lavoratori (oltre 6 milioni), che quindi non hanno goduto dell'attualizzazione dei salari minimi, o almeno sono in attesa di riceverla (e il dato non comprende i settori agricoltura e lavoro domestico, che hanno 55 contratti scaduti; perciò, il numero è certamente più alto). A questo si aggiunge un altro elemento ricorrente nei discorsi sui Ccnl, ovvero la rappresentatività e l'effettivo utilizzo di questi contratti.

Secondo i dati Inps, su 854 contratti presenti nell'archivio Cnel a ottobre 2020, quelli censiti da Uniemens erano 403, ovvero meno della metà. Inoltre, il 53% dei Ccnl depositati non sono utilizzati nelle denunce mensili, con il restante 47% che copre però quasi tutto il mercato del lavoro italiano, con il 98% della forza lavoro impiegata nel privato e il 99% delle aziende.

Lavoratori sotto i 9 euro. Quindi, tralasciando i problemi di scadenze e rappresentatività, la quasi totalità dei lavoratori italiani ha un Ccnl di riferimento nel quale è definito un salario minimo orario. E non sono pochi quelli con salari inferiori ai 9 euro. I numeri arrivano sempre dall'Inps che ha elaborato un'analisi strutturata su tre livelli: un salario orario lordo senza ultra-mensilità (tredicesime e quattordicesime), uno comprensivo delle ultra-mensilità e uno con ultra-mensilità e Tfr. Il primo caso (solo salario) vede 4,5 milioni di lavoratori sotto la soglia dei 9 euro (il 28,7% del totale). Nel secondo caso (salario + 13[^]) sono 2,8 milioni (il 18,4%) mentre nel terzo caso (salario + 13[^] + tfr) si arriva a poco meno di due milioni (1.985.504, il 12,9% dei lavoratori totali). Quindi, comunque la si voglia vedere, sono almeno due milioni i soggetti sotto la soglia dei 9

euro orari lordi. Questo perché mo è minore di quello previsto ne dei commercialisti di Mila- tuazione, si veda tabella in pa-
 esistono Ccnl il cui valore mini- dalla proposta di legge (l'ordi- no ha fatto un'analisi della si- gina).

© Riproduzione riservata

Alcuni esempi di minimi contrattuali

Ccnl	Salario minimo	Salario minimo con istituti aggiuntivi	Salario al netto dei contributi carico lavoratore	Salario al netto delle imposte
Lavoro domestico	4,62 €	5,72 €	5,45 €	5,54 €
Palestre e impianti sportivi	5,82 €	6,82 €	6,68 €	6,10 €
Metalmeccanici	7,64 €	9,28 €	8,97 €	7,57 €
Tessili	7,09 €	8,45 €	8,26 €	7,12 €
Commercio*	7,51 €	9,51 €	9,29 €	7,72 €
Alimentari **	8,80 €	11,20 €	10,92 €	8,69 €
Edili artigiani	9,33 €	11,27 €	11,02 €	8,75 €

* Confesercenti

** Industria e cooperative

Italia Oggi
Il salario minimo? C'è già
 Il salario minimo è già in vigore. Ma non si vede perché...

SOFTWARE
 INTEGRATO GB
 PAGHE GB
 GESTIONE SOCIETÀ GB

Salario minimo, c'è e non si vede
 Ccnl nel 99% delle imprese, però sei in dieci sono scaduti

Ccnl	Salario minimo	Salario minimo con istituti aggiuntivi	Salario al netto dei contributi carico lavoratore	Salario al netto delle imposte
Lavoro domestico	4,62 €	5,72 €	5,45 €	5,54 €
Palestre e impianti sportivi	5,82 €	6,82 €	6,68 €	6,10 €
Metalmeccanici	7,64 €	9,28 €	8,97 €	7,57 €
Tessili	7,09 €	8,45 €	8,26 €	7,12 €
Commercio*	7,51 €	9,51 €	9,29 €	7,72 €
Alimentari **	8,80 €	11,20 €	10,92 €	8,69 €
Edili artigiani	9,33 €	11,27 €	11,02 €	8,75 €

L'INCHIESTA

Costi, tempi e posti di lavoro L'Italia possibile dell'auto elettrica

di **Andrea Rinaldi**
e **Fabio Savelli**

Ritardi, costi e posti di lavoro a rischio. Ecco cosa ancora manca per arrivare pronti al percorso di transizione green previsto nel 2035, quando sarà vietato vendere auto a benzina e diesel. Ci sono 101 aziende su 900 a rischio chiusura. Valgono 8,5 miliardi e 26 mila addetti. Resta l'incognita dei prezzi, ancora troppo alti per le nuove vetture elettriche e soprattutto sono troppo poche le infrastrutture. Le colonnine di ricarica in Italia sono meno di 30 mila e l'obiettivo minimo è arrivare almeno a 110 mila.

alle pagine **36 e 37**

La parola

IL DOCUMENTO



Un'analisi del Mise (nella foto il ministro Giancarlo Giorgetti) fotografa i ritardi nella produzione dell'auto elettrica in Italia

Auto elettrica, obiettivo 2035 Dove va la filiera italiana

I ritardi, i costi, i posti di lavoro a rischio. La conversione è ancora lontana

di **Andrea Rinaldi**
e **Fabio Savelli**

«**A** che punto è la notte?», verrebbe da chiedersi guardando la traversata dell'automotive italiano verso gli obblighi europei dello stop a benzina e diesel nel 2035. Un documento riservato del ministero dello Sviluppo economico e condiviso nell'ultimo tavolo con sindacati e associazioni di categoria delinea la sfida che abbiamo davanti: nel nostro Paese ci sono 101 aziende su 900 ad alto rischio di chiusura perché specializzate nel

powertrain, il modulo dell'auto con la combustione interna destinato a sparire. Valgono 8,5 miliardi e 26 mila addetti, in bilico perché mancano soldi e capacità per riconvertirsi. Al contrario, segnala il ministero guidato da Giancarlo Giorgetti, esistono imprese ad alto potenziale dal momento che lavorano con batterie, connettività, guida autonoma, ma sono solo 40.

Il ritardo

L'ultimo Osservatorio della componentistica di Anfia rende l'idea del nostro ritardo: la filiera conta 2.200 imprese e 160 mila addetti e la percentuale di fornitori che si descrivono come posizionati sul comparto dei motori a benzina e diesel è rispettivamente

del 72,8% e 77,9%. «Il problema non è che la filiera sta per un terzo sul motore a scoppio, ma che l'auto elettrica sballa il valore aggiunto — sostiene Marco Stella, presidente del gruppo componenti Anfia—. Quello aggiunto disponibile, che risiede negli elementi della batteria, comprime il resto perché l'auto si semplifica, si fa più leggera, con meno componenti». Il principale costruttore, Stellantis, al momento sforna solo due mezzi full electric: 500E e Ducato. Il piano industriale però è ambizioso, anche se il lancio e l'aumento della produzione di nuovi modelli (Maserati Grecale, Alfa Tonale, Maserati Gt e Gran Turismo) soffrono la carenza di microchip. Però

l'asticella è fissata: tutta la gamma elettrificata entro il 2027. Direzione analoga presa da Volkswagen. Dunque la case costruttrici si stanno muovendo, anche costrette dai target sulle emissioni e sulle quote di elettrico da realizzare imposte dalla Ue.

Il prezzo

Sulle vetture di nuova gamma pesa il prezzo. Servono perciò gli aiuti della politica. In Italia 8,7 miliardi fino al 2030 ricompresi nel fondo automotive, scorporato dalle risorse del Pnrr, strategia che ha provocato più di qualche malumore tra gli addetti ai lavori. In Italia una vettura elettrica costa in media dal 20 al 30% in più di una a motore a scoppio. Siccome il prezzo medio delle

vetture tradizionali è attorno ai 25 mila euro (dati Federauto) parliamo di un prezzo che oscilla tra i 30 mila e i 37 mila euro. Troppi per il consumatore medio che può permettersi di spendere in media 8 mila euro: generalmente per auto inquinanti, da euro 4 in giù. In Italia ne circolano 20 milioni, oltre il 50% del parco vetture costituito da 38,8 milioni di veicoli con un'anzianità media di 11,8 anni.

Col carovita galoppante e le incertezze dello scenario economico, la parte del leone degli acquisti la fa l'usato, che tutto è tranne che è elettrico. In Italia nel 2021 sono state vendute 4,5 milioni di vetture: 3 milioni usate, 1,5 milioni nuove. Le auto nuove le comprano prevalentemente le aziende. Quelle usate le comprano i privati. Se le aziende acquistassero di più, potrebbero mettere sul mercato di seconda mano vetture elettriche, in media dopo 30 mesi. I lavoratori autonomi, tuttavia, non possono detrarre l'Iva e anche questo contribuisce al crollo delle immatricolazioni ai livelli degli anni '60.

Il modello

Sull'elettrico c'è un nuovo tema di obsolescenza. Dice Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto: «L'elettrico è ancora giovane. Mentre per un'auto tradizionale il valore residuo è di circa il 50-52% dopo due anni e mezzo, siamo sicuri che un'auto elettrica dopo lo stesso tempo avrà lo stesso valore? Le auto elettriche in Italia l'anno scorso hanno raggiunto una quota di mercato del 18,5%: 79 mila ibride e 77 mila elettriche. Quest'anno il mercato va peggio: le previsioni indicano mancate immatricolazioni per oltre 1,5 milioni di vetture. Prima della pandemia eravamo tarati a 1,8-1,9 milioni. Ma è chiaro che da qui al 2035 dovrà cambiare il modello di mobilità. Bisognerà avere su strada, calcola ancora l'associazione Motus-E, almeno 10 milioni di vetture in meno. Ma non raggiungeremo a quella data 28 milioni di elettriche. Resisterà una quota di vetture che andrà avanti con biocarburanti green. Per rispettare il Piano per il clima scritto dal governo dobbiamo raggiungere il 50%

di quota di mercato da elettrico nel 2028: significa almeno 700 mila vetture elettriche immatricolate all'anno.

Stella aggiunge un altro aspetto problematico: «Abbiamo bisogno di intercettare più valore, se vogliamo riuscire a ricostruire altre tecnologie e altri domini, non possiamo dipendere per la chimica dalla Cina». La sua associazione con i componentisti europei e Pwc ha calcolato che in Italia verranno messi a rischio circa 73.000 posti di lavoro, di cui 63 mila nel periodo 2025-2030: e non saranno compensati dalle circa 6.000 nuove posizioni che creerà la mobilità elettrica. Per produrre batterie servirebbero gigafactory che al momento in Italia sono solo sulla carta. Quella di Termoli promessa da Stellantis è ancora nel limbo, ancora più nebulosa quella di Italvolt priva di clienti e commesse.

Infrastrutture

Il nodo principale resta quello infrastrutturale: le colonnine di ricarica per le vetture elettriche, dato di marzo 2022, sono circa 27.800 in tutta Italia. Malgrado il numero in crescita, ancora poche: dobbiamo arrivare almeno a 110 mila in pochi anni. Manca, però, un piano nazionale che identifichi una percentuale minima di posti da elettrificare nelle aree di parcheggio. Servirebbe una norma che definisca le percentuali di posti che i parcheggi devono dedicare alla ricarica delle vetture. Dice Carlalberto Guglielminotti, alla guida di Nhoa capofila nella mobilità elettrica: «Le proposte legate ai fondi Pnrr vanno nella giusta direzione, ma sui testi dei decreti attuativi c'è ancora molto da lavorare: il rischio è che nell'impeto legislativo si finisca per lasciare la responsabilità dell'elettrificazione del Paese a pochi attori».

C'è l'incertezza relativa all'autorizzazione per l'installazione di nuove cabine di media tensione. Ad oggi il distributore di energia, che sia Enel, Acea, Unareti o Iren, è l'attore che decide le tempistiche e dà l'ok e dunque tutto dipende dai suoi investimenti. Non c'è neanche la disponibilità della potenza elettrica necessaria a effettuare le installazioni fast con potenze

superiori ai 50 kilowatt utili per ricaricare velocemente. Servirebbero incentivi dedicati alle installazioni di sistemi di accumulo che ancora mancano, come risultano tortuose le autorizzazioni (e le attività tecniche) per agganciare i punti di ricarica alle cabine e infine alla rete distributiva di Terna con cavi che passano spesso su terreni demaniali o privati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La componentistica made in Italy

Lo scenario globale


Autoveicoli 2020		Previsione 2021	
Domanda	78,0 mln (-13,8%)	+8%	
Produzione	77,6 mln (-15,8%)	+1%	

I numeri della componentistica italiana

	Italia	Piemonte
Imprese	2.203	737
Fatturato	44,8 mld (-11,9%)	15,8 mld (-13,8%)
Addetti	161.465 (-1,5%)	56.696 (-2,7%)

Nuovi trend tecnologici

Posizionamento delle imprese



R&S e Industria 4.0

In calo

le imprese che investono in R&S e sviluppano innovazioni di prodotto e di processo

In lieve aumento

le imprese che innovano in chiave Industria 4.0


Fonte: Camera di commercio di Torino

Parco circolante italiano
 Al 31 dicembre 2021

Anzianità media **11,8 anni**

Euro 6 **31,1%**

Euro 5 **17,8%**



Fonte: Elaborazione su stime dati UNRAE

Quanto pesa il Fisco sulla vendita dell'auto

€ 20.400
 Prezzo medio ponderato autovettura

4.490
 Iva 22%

145
 Costo immatricolazione (emolumenti AcI, imposta di bollo, diritti DDT, targa)

390
 IPT* (Imposta Provinciale Trascrizione) (variabile a seconda della potenza e della provincia di residenza dell'acquirente)

220
 TASSA AUTOMOBILISTICA (variabile in funzione di kW e classe Euro del veicolo)

5.245
 TOTALE

*E' stata considerata una maggiorazione del 30%
 Fonte: Elaborazione su dati UNRAE

L'Ego-Hub



Corriere.it

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su automotive e mobilità elettrica sul sito del *Corriere della Sera*



LA GRANDE CORSA AI GIGAWATT VERDI PIÙ RINNOVABILI PER LE PMI

Secondo il Cesi, aumentando le installazioni di fonti alternative in Italia nei prossimi tre anni, si contribuirebbe a soddisfare circa il 20 % della domanda di elettricità. Svincolandoci anche dal gas russo. I quattro scenari possibili

di **Elena Comelli**

L'energia rinnovabile abbinata agli accumuli è la soluzione giusta per uscire dalla dipendenza dal gas russo. E anche per combattere il caro-energia. Lo dimostra uno studio del Cesi (Centro elettrotecnico sperimentale italiano), in cui si esaminano quattro scenari possibili al 2025, per capire se e come una maggiore penetrazione nel sistema elettrico italiano di energia eolica e solare possa contribuire a ridurre l'importazione di gas naturale.

Lo studio parte dal fatto che nel 2021 il gas russo ha contribuito con 29 miliardi di metri cubi di gas (38% del totale) a soddisfare il fabbisogno energetico italiano. Per sostituirli, oltre a diversificare l'approvvigionamento di gas sfruttando le infrastrutture esistenti, i ricercatori del Cesi hanno considerato di aggiungere al sistema elettrico 40 gigawatt da fonti rinnovabili in tutti gli scenari. È un'ipotesi di massima che non esclude apporti maggiori, ma considerando che a fine 2021 il parco rinnovabili italiano contava 60 gigawatt in tutto e che al momento le nuove installazioni superano di poco un gigawatt all'anno, sembra ambizioso installare più di 40 gigawatt rinnovabili nei prossimi tre anni, con un incremento complessivo del 67%.

Con l'aumento delle rinnovabili ci sarebbe un vantaggio notevole in termini di prezzo: già quest'anno i produttori di energia rinnovabile hanno stipulato con il Gse contratti a prezzo fisso per 20 anni a 65 euro a megawattora, quasi un quarto del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di gennaio 2022. Immaginando di realizzare, al 2025, 40 gigawatt di rinnovabili in più, avremmo 60 terawattora annui di energia a

basso costo e a prezzo fisso, svincolata dal costo delle commodities. Vuol dire quasi i due terzi dell'energia consumata dalle Pmi manifatturiere italiane.

Nel primo scenario, i ricercatori prevedono sia l'installazione di sistemi di accumulo (stoccaggi e batterie) per 2,2 gigawatt, sia l'eliminazione della generazione elettrica da carbone, secondo quanto previsto dal governo, con un prezzo della CO₂ di 70 euro a tonnellata. Il secondo scenario è identico al primo, tranne per una maggiore installazione di sistemi di accumulo (5,7 gigawatt in totale), necessari per l'integrazione di energia rinnovabile nel sistema elettrico. Il terzo scenario prevede di rimandare il phase-out del carbone a dopo il 2025. Il quarto considera un aumento del prezzo della CO₂ fino a cento euro a tonnellata.

Le analisi del Cesi dimostrano come, con un aumento di almeno 40 gigawatt della capacità rinnovabile nei prossimi tre anni, si produrrebbe energia pulita per 65 terawattora, pari al 20% circa della domanda italiana di energia elettrica. Questi 65 terawattora corrisponderebbero a un risparmio teorico di gas naturale di 13,5 miliardi di metri cubi, quasi il 50% dell'import di gas dalla Russia nel 2021. Considerando sia le dinamiche di mercato, sia la necessità di tagliare parte della produzione rinnovabile per evitare sbilanciamenti nel sistema elettrico, sia il rimpiazzo dell'energia dal carbone (dal 2025 non disponibile), il risparmio effettivo del primo scenario scenderebbe a 7,7 miliardi di metri cubi.

Grazie a un maggior apporto di accumuli, il secondo scenario avrebbe un risparmio di gas maggiore, pari a circa 9 miliardi di metri cubi. Il terzo scenario porterebbe a un risparmio ancora maggiore di gas, consentendo un taglio di dieci miliardi di metri cubi, in

quanto la produzione rinnovabile non dovrebbe sostituire la generazione da carbone. Questo scenario, però, oltre a essere in contrasto con il percorso di decarbonizzazione del governo, è esposto ai rischi legati alle quotazioni delle emissioni di CO₂ e potrebbe comportare una maggiore domanda di titoli di emissione, facendone lievitare i prezzi. Nel quarto scenario, per questa ragione, il risparmio di gas si dimezza a 5,5 miliardi di metri cubi.


Soluzioni

Tirando le somme, dallo studio emerge come lo scenario migliore sia il secondo, che prevede un'accelerazione dell'installazione di impianti rinnovabili e il massimo apporto dei sistemi di accumulo, senza ritardi sul percorso di decarbonizzazione. Uno scenario di questo tipo s'inserirebbe bene tra le soluzioni attualmente in fase di implementazione per la diversificazione dei fornitori e un maggiore apporto di gas naturale liquido. Considerando anche l'aumento di produzione nazionale di gas o soluzioni di risparmio energetico, il fabbisogno residuo di import dalla Russia, al 2025, sarebbe comunque di 3 miliardi di metri cubi. L'accelerazione nell'installazione di rinnovabili e accumuli, secondo il Cesi «è fondamentale per chiudere questo gap e renderci completamente indipendenti dal gas russo».

Così facendo, si garantirebbe un margine di sicurezza di circa 8,5 miliardi di metri cubi, necessario per affrontare vari fattori di rischio: l'impatto della siccità sull'energia idroelettrica, il minore import di energia nucleare dalla Francia nel caso di manutenzioni agli impianti, gli eventuali ritardi dei nuovi rigassificatori e la competizione con la domanda asiatica.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fotografia Gli approvvigionamenti di gas in Italia
(Miliardi di metri cubi)



La mappa
Nuova capacità elettrica da installare in Italia per area geografica, in gigawatt

■ Solare ■ Eolico



Analisi

Matteo Codazzi, amministratore delegato del Cesi, azienda partecipata, tra gli altri, da Enel e Terna



IL BILANCIO DEL MONITORAGGIO

Notai, 4,5 milioni di atti controllati a campione

Controlli a campione su 4,5 milioni di annotazioni repertoriali ogni anno. Si svolgono così le verifiche sull'operato dei notai. Per l'impossibilità, con le risorse a disposizione, di verifiche più puntuali. A spiegarlo è stato il direttore generale dell'Ufficio centrale degli Archivi notarili, Renato Romano, nel corso di un'audizione, la scorsa settimana, presso la Commissione parlamentare bicamerale per il controllo degli enti di previdenza. Il direttore ha spiegato che il suo ufficio ha subito, nel corso degli anni, una severa contrazione delle proprie risorse umane «ritrovandosi attualmente con una pianta organica di 520 addetti, ma puntiamo ad arrivare a 640 unità», grazie a un emendamento che dovrebbe approdare nella prossima legge di Bilancio.

Ogni due anni tutti i notai d'Italia (attualmente i professionisti sono circa 5.200) portano i volumi con i loro atti presso l'Archivio di competenza. I controlli a campione vengono svolti sulla base di linee guida, redatte dall'Archivio centrale, d'intesa con il gabinetto del ministro della Giustizia e con il Notariato, per effettuare – ha concluso Romano – «una campionatura seria e attendibile, che non lasci spazio a interpretazioni disinvolte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA





La proposta rischia di saltare avvicinandosi il termine della legislatura

Equo compenso subito

Falcone: l'approvazione non è più rinviabile

DI **LUCIA BASILE**

Grazie, abbiamo scherzato! Questo sembra essere, purtroppo, l'epilogo che attende il disegno di legge in materia di equo compenso che, dopo un iter lunghissimo e travagliato, è all'impasse del Senato. «Siamo ormai prossimi al termine della legislatura e non è più procrastinabile l'approvazione in legge di questo provvedimento atteso da milioni di professionisti» esorta il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone. Secondo i tributaristi non bisogna assolutamente perdere l'opportunità di portare a casa un risultato così importante. «Non è un testo perfetto, ne siamo consapevoli, ma è senza dubbio perfettibile. Ricordo quanto la legge n. 4/2013 (ancora migliorabile) sia stata osteggiata e come oggi sia divenuta una pietra miliare nel nostro ordinamento - aggiunge Falcone - D'altronde, sfido chiunque a trovare una legge che soddisfi tutti. Ogni norma lascia qualcuno scontento, basti pensare alle reazioni provocate dalle misure varate per il contenimento del-

la diffusione dell'epidemia da Covid».

Tornando al provvedimento in questione bisogna dare atto che durante il suo iter legislativo è decisamente migliorato rispetto al complesso dei disegni di legge che erano stati precedentemente presentati ed Falcone ricorda che «le modifiche ai testi inizialmente presentati non sono arrivate per caso, ma sono state il frutto anche delle audizioni e dei documenti prodotti alle commissioni parlamentari dai rappresentanti dei professionisti di cui alla legge n. 4/2013».

Il riferimento è all'attività di Assoprofessioni, cui la



Roberto Falcone



Giorgio Berloffia

gio 2021 e poi dinanzi alla commissione giustizia del Senato il 24 novembre dello stesso anno. «Fin dalla prima audizione abbiamo avvertito il legislatore che nei disegni di legge in discussione era ancora poco chiaro il riferimento ai professionisti di cui alla legge n. 4/2013 e le relative modalità di determinazione del compenso» ribadisce Giorgio Berloffia presidente Assoprofessioni.

Nella formulazione originaria dei disegni di legge sull'equo compenso infatti non esisteva alcuna previsione a favore dei professionisti di cui alla legge n. 4/2013. È proprio a seguito degli interventi della con-

federazione che sono state apportate le attuali modifiche relative a: inserimento dei professionisti di cui alla legge n. 4/2013; determinazione dell'equo compenso di questi professionisti mediante l'individuazione di parametri con apposito decreto del ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'ap-

provazione della legge, sentite le associazioni iscritte nell'elenco presso il Mise; aggiornamento del suddetto decreto ogni due anni; partecipazione di due rappresentanti delle professioni di cui alla legge n. 4/2013, nominati con decreto ministeriale, all'Osservatorio nazionale sull'equo compenso.

«Dato quest'ultimo che nella versione definitiva approvata alla Camera è stato portato a ben 5 rappresentati» evidenzia Berloffia.

Come mai dunque continuano le resistenze alla definizione del provvedimento? Stupisce particolarmente il fatto che le reazioni contrarie vengano proprio da chi dovrebbe rappresentare i professionisti. Lo scenario che si apre all'orizzonte è quello di dover rinunciare, chissà per quanto tempo, alle conquiste importantissime contenute nel disegno di legge. «Lascia sbalorditi vedere che l'interesse che c'è sul salario minimo non c'è sull'equo compenso per i professionisti. Perché? «Sono interrogativi a cui non riusciamo a dare una logica risposta. Piuttosto portano a consolidare la certezza che un'occasione persa è perduta. Speriamo non sia questo il caso» chiosa Falcone.

Non è un testo perfetto, ne siamo consapevoli, ma è senza dubbio perfettibile. Anche la legge n. 4/2013 (ancora migliorabile) era stata osteggiata e oggi è invece diventata una pietra miliare nel nostro ordinamento

A cura dell'Ufficio Stampa della Associazione nazionale tributaristi Lapet Associazione legalmente riconosciuta Sede nazionale: via Sergio 132 - 00165 Roma Tel. 06-6371274 - Fax 06-39638983 www.iltributarista.it info@iltributarista.it

© Riproduzione riservata



Il Catasto parte da 35 miliardi di tasse

Fisco e immobili

In attesa della riforma, nel 2021 gettito al top su trasferimenti e possesso

Tra Imu, Iva e imposta di registro, le tasse sugli immobili hanno raggiunto i 35,5 miliardi nel 2021. Una cifra record cui si arriva sommando le imposte sul possesso (21,7 miliardi di Imu) e quelle sui trasferimenti im-

mobiliari, che si stima abbiano raggiunto i 13,8 miliardi trainate dal boom del mercato. Sono tributi che per lo più si basano - e continueranno a basarsi - sulle vecchie rendite catastali, a partire dall'acconto Imu in scadenza il 16 giugno. Perché le nuove rendite aggiuntive, previste dalla riforma del Catasto, saranno pronte solo dal 2026 e non potranno essere usate a fini fiscali. Secondo il Ddl delega fiscale, infatti, la fotografia aggiornata dei fabbricati sarà relegata in una «ulteriore rendita», da affiancare a quella catastale attuale.

Aquaro e Dell'Oste — a pag. 3

Avvio lento per il nuovo Catasto Imu, Iva e registro a 35,5 miliardi

Verso la delega. La tassazione sul possesso e le compravendite immobiliari nel 2021 ha raggiunto il massimo dall'addio all'Ici Prelievo basato sugli estimi attuali anche con le nuove rendite dal 2026. Acconto dell'imposta municipale da 10 miliardi il 16 giugno

Pagina a cura di
Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste

Tra Imu, Iva e imposta di registro, le tasse sugli immobili hanno raggiunto i 35,5 miliardi nel 2021. Una cifra record cui si arriva sommando le imposte sul possesso (21,7 miliardi di Imu) e quelle sui trasferimenti immobiliari, che si stima abbiano raggiunto i 13,8 miliardi trainate dal boom del mercato.

Sono tributi che per lo più si basano - e continueranno a basarsi - sulle vecchie rendite catastali, a partire dall'acconto Imu in scadenza giovedì prossimo, 16 giugno. Perché le nuove rendite aggiuntive, previste dalla riforma del Catasto, saranno pronte solo dal 2026 e non potranno essere usate a fini fiscali.

Il compromesso raggiunto nella delega fiscale - che riprende domani il voto in commissione Finanze alla Camera - non ha sciolto infatti il nodo di fondo del prelievo sugli immobili in Italia: imposte elevate, spesso crescenti, e applicate sulla base di estimi ormai scollegati dai valori di mercato.

Doppia fotografia

Secondo il Ddl delega, la fotografia aggiornata dei fabbricati sarà relegata in una «ulteriore rendita», da affiancare a quella catastale «risultante dalla normativa vigente». La nuova rendita sarà calcolata partendo dalla redditività degli immobili espressa dai canoni di locazione medi, secondo i principi fissati dal Dpr 138/1998. E non potrà essere utilizzata «per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali». Così non avrà riflessi sull'Imu, né sull'imposta di registro versata in caso di compravendita.

Le voci contrarie alla riforma sostenevano che nuovi estimi avrebbero comportato un rincaro delle imposte. E in questo senso il compromesso sul Ddl scongiura il pericolo di aumenti. Ma è chiaro che l'ipotesi di un utilizzo a fini fiscali

delle nuove rendite continuerà ad aleggiare sul dibattito politico nei prossimi anni. Magari sulla scorta delle posizioni della Commissione Ue, che più volte ha criticato i valori catastali «in gran parte obsoleti».

Il fatto è che, anche garantendo invarianza di gettito a livello nazionale, con le nuove rendite alcuni proprietari si troverebbero a pagare molto di più, perché oggi beneficiano di valori catastali relativamente più bassi in rapporto alla quotazione di mercato dei propri immobili. Altri, invece, potrebbero avere un risparmio d'imposta, perché oggi - soprattutto in provincia - non è raro trovare case che hanno un valore catastale superiore al prezzo di mercato.

A volte le differenze separano in modo inspiegabile anche i vicini di casa. Un esempio per tutti: due bilocali dati in affitto a Milano, in case di ringhiera in zona Fiera, possono avere rendite di 185 e 400 euro, a fronte di un valore di mercato quasi uguale; il che si traduce in un conto Imu di 354 e 767 euro all'anno.

Oltre questo aspetto, c'è però l'ormai famosa raccomandazione del 5 giugno 2019 in cui la Commissione Ue suggerisce di ridurre le tasse sul lavoro, compensandone il calo con una revisione delle agevolazioni e una riforma dei valori catastali non aggiornati. Una raccomandazione che consiglia evidentemente di spo-

stare la pressione fiscale.

Prezzi giù del 20% sul 2011

L'andamento della tassazione sugli immobili negli ultimi dieci anni dà un quadro lampante del paradosso italiano. Nel 2012, con il salto dall'Ici all'Imu, il gettito dei tributi sul possesso d'immobili è balzato da 9,2 a 24,4 miliardi. Da allora – anche con l'esenzione della prima casa – il prelievo non è mai sceso sotto i 20 miliardi, nonostante la flessione dei valori di mercato: fatto 100 il livello del 2011, negli ultimi sette anni l'indice Istat dei prezzi delle case esistenti è

sempre stato sotto quota 80. Una vera beffa per i proprietari più penalizzati dalla crisi del mercato, se si pensa che tutte le ipotesi di riforma del Catasto – compresa quella poi abbandonata nel 2014 – hanno sempre previsto meccanismi di periodico aggiornamento dei valori catastali (aggiornamento anche al ribasso, se del caso, *ça va sans dire*).

Le vecchie rendite saranno usate anche per calcolare l'acconto Imu del 16 giugno, che sarà superiore ai 10 miliardi. Solo con i modelli F24 – escludendo chi utilizza i bollettini postali e i ritardatari –

affluiranno 9,2 miliardi, compresi 1,7 miliardi di quota erariale.

Meno scollegato dall'andamento dell'economia è il trend storico del prelievo sui trasferimenti, stimato a 13,8 miliardi nel 2021, sull'onda del mercato, tornato a 748mila compravendite residenziali dopo il Covid. Ma le distorsioni della tassazione ci sono comunque, in tutti i casi in cui le transazioni non sono soggette all'Iva, che si applica sul prezzo. Chi oggi volesse comprare uno dei due bilocali milanesi per fare un investimento, in un caso pagherebbe circa 2.100 euro di registro, nell'altro più di 4.500.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scommessa del piano antievasione

L'altro fronte

Previsti nuovi incentivi per stimolare l'attività di controllo dei Comuni

Uno spiraglio per ridurre il prelievo sugli immobili. Nel Ddl delega fiscale non c'è solo l'obiettivo di una rendita catastale aggiuntiva, ma anche quello della lotta al sommerso, che mette d'accordo tutte le forze politiche: intervenire sul sistema di rilevazione catastale per «modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze (dimensioni, *ndr*) dei terreni e dei fabbricati».

Una quota del maggior gettito derivante da quest'attività – è scritto – potrà essere «destinato alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili».

L'operazione trasparenza magnificata dal Governo può trovare qui il terreno più concreto, con la collaborazione di Comuni e agenzia

delle Entrate. Gli strumenti predisposti dall'Esecutivo aiuteranno infatti a individuare, ed eventualmente correggere, il classamento:

- degli immobili ora non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la destinazione d'uso o la categoria catastale attribuita (ad esempio, una villa accatastata come casa rurale in categoria A/6 o come casa popolare in A/4);
- dei terreni edificabili accatastati come agricoli;
- degli immobili abusivi sotto il profilo edilizio o urbanistico.

In quest'ultimo caso, il Ddl delega prevede l'adozione di specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai Comuni. È un accenno – questo agli incentivi – che svela uno dei punti deboli nella gestione del territorio, vale a dire la storica disattenzione di alcuni amministratori locali di fronte agli abusi edilizi, dettata per lo più da ragioni elettorali e di consenso. D'altra parte, la stessa operazione di emersione delle “case fantasma” del 2010 aveva sì rilevato una serie di fabbricati che non risultavano iscritti su 2 mi-

lioni di particelle catastali, ma al tempo stesso aveva lasciato ai Comuni il compito di individuare e perseguire eventuali abusi edilizi riguardanti quei fabbricati.

Un altro passaggio del Ddl delega cerca di affrontare un altro storico punto debole della gestione del territorio: il dialogo tra Comuni ed Entrate. Si prevede così l'introduzione di «strumenti e modelli organizzativi» che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia e gli uffici comunali, verificando anche la coerenza di questi dati con l'accatastamento delle diverse unità immobiliari.

Considerando che l'infrastruttura tecnologica già oggi consente ai Comuni di accedere ai dati del Fisco, è evidente il tentativo di spingere una collaborazione che in alcuni centri non è mai decollata. Insomma, al di là delle nuove norme che saranno contenute nei decreti delegati, saranno soprattutto le ricadute organizzative a determinare il successo o meno di questa operazione antievasione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



A trainare il gettito è il boom del mercato nel 2021 con quasi 750mila transazioni dopo l'anno del Covid

Domande & Risposte

1

A quando risale l'ultima revisione del Catasto?

Gli estimi catastali hanno subito l'ultima revisione nel 1990: l'intervento ha però riguardato le sole tariffe d'estimo e non l'intero impianto del classamento e delle zone censuarie, che risalgono all'entrata in vigore del Catasto edilizio urbano del 1962 (a sua volta costituito nel 1939).

2

I Comuni possono rivedere i valori?

La legge 311/2004 ha dato ai Comuni la facoltà di disporre un riclassamento degli immobili per microzone (in caso di

marcato scostamento tra valore di mercato e valore catastale, comma 335) o per singoli immobili (a seguito di variazioni edilizie e ristrutturazioni, comma 336). Ma solo 17 Comuni sono intervenuti sulle microzone e circa 1.000 sui singoli immobili.

3

Come si determina la "classe" di un immobile?

Per le categorie catastali A, B e C (immobili a destinazione ordinaria) le unità si suddividono in classi. Ogni classe si riferisce al grado di prestigio e di qualità dell'immobile e individua la capacità di reddito dell'unità. Altro parametro per l'assegnazione a una classe è la consistenza dell'immobile: cioè la sua dimensione, espressa in

"vani" per le abitazioni.

4

Cos'è la rendita catastale? E come si forma?

Per le unità immobiliari in categoria A, B e C, la rendita si ottiene moltiplicando la consistenza per la tariffa unitaria. Per le unità in categoria D ed E, invece, si determina con una stima diretta.

5

A cosa serve la rendita catastale?

La rendita - che si può reperire dal rogito o con una visura catastale sul sito delle Entrate - viene utilizzata per il calcolo delle imposte. Ad esempio, nel caso dell'Imu, la base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita (rivalutata del 5%) per il

coefficiente di rivalutazione (160 per le abitazioni).

6

Cosa prevede la riforma del catasto nel Ddl delega?

Dal 2026 a ogni unità immobiliare sarà attribuita una ulteriore rendita catastale. Si tratterà di un dato "aggiuntivo" che non sarà usato per calcolare alcuna imposta. La nuova rendita sarà determinata usando i criteri previsti dal Dpr 138/1998, partendo dalla redditività di locazione, e sarà determinata tenendo conto, tra l'altro, dell'articolazione del territorio comunale in ambiti omogenei, della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali e della metratura delle unità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immobili e Fisco

1990

L'ultima revisione

È l'anno in cui è avvenuta l'ultima revisione degli estimi catastali. L'impianto del catasto però è ancora quello impostato nel 1939

79,9


Indice dei prezzi

È il livello medio delle «abitazioni esistenti» in Italia rilevato dall'Istat nel 2021, rapportato a un indice pari a 100 nel 2011

21,6

Miliardi di Imu

È il gettito ricavato dai Comuni e dallo Stato con l'Imu l'anno scorso, tra acconto del 16 giugno e saldo del 16 dicembre




I numeri


L'evoluzione del gettito delle imposte sul possesso di immobili e sui trasferimenti immobiliari

IMPOSTE SUL POSSESSO
In milioni di euro


IMU
TASI
IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI
In milioni di euro**



COMPRAVENDITE DI ABITAZIONI



INDICE ISTAT DEI PREZZI CASE ESISTENTI
2011 = 100



(*) Stima. (**) Comprende Iva, Imposte di registro e ipocatastali sui trasferimenti, imposta di successione e donazione. Fonte: elaborazione su dati Statistiche fiscali, Entrate tributarie, Omi e Istat

ULTIME ORE PER ISCRIVERSI

Mercoledì Speciale Telefisco: dal 110% a Iva, aiuti e Redditi



Aperte le iscrizioni online e il Forum con gli esperti
ilssole24ore.com/telefisco-giugno

Speciale Telefisco torna mercoledì: focus su 110%, Iva aiuti e Redditi

Il convegno del Sole

Iscrizioni online entro
domani sera. Le formule
Base, Plus e Advanced

Spazio alle risposte
delle Entrate e al confronto
con i professionisti

Dichiarazioni, bonus fiscali e aiuti sono i temi in primo piano a Telefisco Speciale di mercoledì prossimo, 15 giugno.

L'edizione "estiva" del convegno dell'Esperto risponde-Il Sole 24 Ore si svolgerà in streaming, dalle 9 alle 13. Parteciperanno gli esperti del Sole 24 Ore, gli esponenti delle categorie professionali e dell'amministrazione finanziaria.

Per partecipare è necessario iscriversi online entro domani sera - martedì 14 giugno - al sito internet ilssole24ore.com/telefisco-giugno

Il programma

Dopo i saluti iniziali del presidente del Gruppo 24 Ore, Edoardo Garro-ne, e dell'amministratore delegato, Mirja Cartia d'Asero, il programma prevede nove relazioni affidate agli esperti del Sole 24 Ore, di cui pubblichiamo un'anticipazione, intervallate da una tavola rotonda con il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, e il consigliere nazionale dei Consulenti del lavoro, Mas-

simo Braghin. Modererà la tavola rotonda il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini.

Nel corso della mattinata saranno presentate le risposte dell'agenzia delle Entrate ai quesiti sulle ultime novità normative.

A completare i lavori, sempre in streaming, saranno tre webinar tematici di approfondimento dedicati agli adempimenti Iva, agli ultimi controlli sulle dichiarazioni dei redditi e al "cantiere infinito" dei bonus edilizi (si veda la scheda a destra).

Le formule per seguire l'evento

Speciale Telefisco può essere seguito attraverso le tre classiche formule: Base; Plus; Advanced.

Telefisco Base consentirà di seguire i lavori in streaming gratuitamente il 15 giugno e di ottenere 4 crediti formativi (le procedure di accreditamento sono in corso con le categorie professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con i consulenti del lavoro, e con le associazioni dei tributaristi).

Telefisco Plus consentirà di seguire - a pagamento - uno a scelta fra i tre approfondimenti tematici di Speciale Telefisco 2022 e la registrazione delle relazioni trasmesse in diretta il 15 giugno. Telefisco Plus sarà disponibile dal 20 giugno e potrà essere seguito in qualsiasi momento, senza vincoli di orario. Scegliendo Telefisco Plus si otterranno 5 crediti formativi (le procedure di accreditamento sono in corso).

Telefisco Advanced consentirà di seguire - a pagamento - tutti e

tre gli approfondimenti tematici di Speciale Telefisco 2022 e la registrazione delle relazioni trasmesse in diretta il 15 giugno. Telefisco Advanced sarà disponibile dal 20 giugno e potrà essere seguito in qualsiasi momento, senza vincoli di orario. Scegliendo Telefisco Advanced si otterranno 7 crediti formativi (le procedure di accreditamento sono in corso).

Il Forum

Anche quest'anno a Telefisco è abbinato un Forum con gli esperti del Sole 24 Ore. Alcune delle domande di maggior interesse saranno esaminate nel corso del convegno con l'ausilio di Raffaele Rizzardi.

Il Forum online è ancora aperto e i lettori possono inviare le proprie domande fino alle 18 di giovedì 16 giugno direttamente dal sito dedicato a Telefisco Speciale. Le risposte saranno pubblicate sul quotidiano e online nei giorni successivi alla manifestazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I SONDAGGI ONLINE

E-fattura per i forfettari, nuova Iva e aiuti di Stato: la voce dei lettori

Telefisco Speciale dà voce all'opinione dei lettori del Sole 24 Ore sui temi di maggior attualità normativa. È giusto applicare la fattura elettronica ai forfettari? Come va cambiata l'Iva con la riforma fiscale? Cosa succede con il rinvio della dichiarazione per gli aiuti di Stato?

Per rispondere basta collegarsi alla pagina LinkedIn del Sole 24 Ore. Le risposte saranno presentate nel corso del convegno.

Forfettari, formato Xml anche verso i non residenti

Fatturazione

Barbara Zanardi

Dal 1° luglio 2022, i forfettari che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25mila euro, ragguagliati ad anno, dovranno passare obbligatoriamente alla fatturazione elettronica.

Nei loro confronti per il primo trimestre di "pratica" - quindi fino al 30 settembre - non scattano le sanzioni per tardiva fatturazione di operazioni "senza Iva", se la fattura elettronica è emessa oltre 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, ma entro il mese successivo.

Scatta il formato Xml
Insieme con l'obbligo della e-fat-

tura arriva anche quello di comunicare le operazioni con soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia. Se fino ad ora i forfettari erano esclusi dall'esterometro, dal 1° luglio - salvo proroghe dell'ultima ora - si troveranno a dover fare i conti con il formato Xml anche per comunicare tramite Sdi le operazioni attive e passive con i soggetti non residenti.

Su tale fronte, purtroppo, non è previsto alcun regime di "tolleranza" e gli eventuali ritardi saranno puniti con una sanzione pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili, ridotti a 200 se la regolarizzazione è effettuata entro quindici giorni (articolo 11, comma 2-quadro del Dlgs 471/1997).

Termini ridotti

Ma l'utilizzo della fatturazione elettronica porta in dote anche la possibilità di ridurre di uno o due anni i termini di accertamento.

La prima possibilità è prevista dall'articolo 3, del Dlgs 127/2015, in base al quale il termine di decadenza per gli accertamenti è ridotto di due anni per tutti i soggetti passivi che documentano (per obbligo o per scelta) le operazioni mediante fattura elettronica via Sdi e/o memorizzazione e invio dei corrispettivi e che garantiscono la tracciabi-

lità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a euro 500. Per usufruire della riduzione si deve comunicare, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei relativi presupposti nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi, barrando l'apposita casella posta nel rigo RS136 del modello Redditi Persone fisiche e RS 269 del modello Redditi Società di capitali.

La seconda possibilità per i soggetti in regime forfettario prevede un termine di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi ridotto di un anno (comma 74, articolo 1, della legge 190/2014), a condizione che il fatturato annuo sia costituito esclusivamente da fatture elettroniche.


Con riferimento al periodo d'imposta 2022, i forfettari possono vedersi ridurre i termini di accertamento di un anno (31 dicembre 2027) nel caso in cui abbiano utilizzato facoltativamente la fatturazione elettronica già nel primo semestre e di due anni (31 dicembre 2026) se, in aggiunta, per tutto il 2022, abbiano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro o di un anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



BARBARA ZANARDI

L'addio all'esterometro, la fattura elettronica e le altre novità sull'Iva



Nuovo appuntamento. Un momento di Telefisco dello scorso 27 gennaio

Lavori a cavallo d'anno, il 110% nel 730 senza «fine lavori»

Superbonus

Luca De Stefani

In caso di lavori a cavallo d'anno, tra il 2021 e il 2022, i contribuenti persone fisiche potranno iniziare a detrarre il superbonus del 110% relativo agli acconti pagati nel 2021, già nel modello Redditi e nel 730 da presentare quest'anno, senza necessità di predisporre l'attestazione di mancata fine lavori ovvero di far fare ai tecnici abilitati le asseverazioni dei requisiti tecnici e di congruità. È necessario, invece, il visto di conformità per gli acconti pagati dal 12 novembre 2021 in poi.

I contribuenti persone fisiche che non sono riusciti a raggiungere, entro la fine del 2021, il Sal (stato avanzamento lavori) per

almeno il 30% dei lavori agevolati con il superbonus del 110% (con «conteggio autonomo», suddiviso tra eco e sisma) non hanno potuto comunicare entro il 29 aprile 2022 l'opzione di cessione del credito d'imposta, generato dai pagamenti effettuati nel 2021 o di sconto in fattura del credito generato dalle fatture emesse dall'impresa.

In questi casi, però, possono detrarre questi importi nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021 (risposta a interpello 56 del 31 gennaio 2022).

Per questa detrazione del superbonus non è necessario che il contribuente attesti che i lavori non siano ancora ultimati. Perché questa dichiarazione è prevista, in carta libera, per l'ecobonus ordinario per lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 (grazie all'articolo 4, comma 1-quater del decreto 19 febbraio 2007 e alla Faq Enea 3.E; dichiarazione non prevista dal decreto Requisiti tecnici del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020).

Non sono necessarie le asseverazioni dei requisiti tecnici, le quali (tranne nei casi di cessione del credito o sconto in fattura durante i Sal), vanno inviate solo alla fine dei lavori all'Enea, entro

novanta giorni (per il super ecobonus, il fotovoltaico, l'accumulo e le colonnine, trainati al 110% dal super ecobonus), o allo Sportello unico per l'edilizia (Sue) del Comune per il super sismabonus. Si ricorda che per il sismabonus l'asseverazione preventiva di riduzione di rischio sismico (allegato B), anche senza riduzione di classi, va depositata al Sue obbligatoriamente anche prima dell'inizio dei lavori.

Non sono necessarie neanche le asseverazioni di congruità delle spese, che sono contenute solo all'interno delle suddette asseverazioni dei requisiti tecnici, da presentare all'Enea o al Sue in caso di Sal di almeno il 30%, solo ai fini dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura o alla fine dei lavori (all'Enea entro 90 giorni), tranne che per il super sismabonus acquisti.

Naturalmente, anche senza asseverazione di congruità, in caso di lavori a cavallo d'anno, non vanno detratti gli acconti che superano i limiti assoluti dei vari bonus e i limiti di congruità.

È necessario, invece, il visto di conformità nella dichiarazione dei redditi o nel 730, per gli acconti pagati «dal 12 novembre 2021».

© RIPRODUZIONE RISERVATA





LUCA DE STEFANI
Bonus edilizi: le ultime novità e l'impatto in dichiarazione



ISCRIZIONI ONLINE E FORUM CON GLI ESPERTI

È ancora possibile iscriversi a Speciale Telefisco del 15 giugno e acquistare le formule **Plus e Advanced** con le nove relazioni extra e i crediti formativi. Online è possibile anche inviare un **quesito agli esperti** del Sole 24 Ore. Il sito dedicato all'evento: ilssole24ore.com/telefisco-giugno



Cessioni oltre la prima possibili per tutto l'anno

Superbonus

Giorgio Gavelli

La circolazione dei bonus edilizi è un tema sempre di strettissima attualità, tra novità normative e chiarimenti interpretativi che si susseguono senza sosta. È naturale che si ci sia molta confusione e si avverta la necessità di porre dei punti fermi. Uno di questi consiste nel distinguere sempre tra prima opzione in capo al beneficiario (e in quest'ambito tra cessione del credito e sconto in fattura) e cessioni successive:

1 il primo beneficiario del bonus non può compensarne direttamente l'importo nel modello F24: o utilizza la detrazione nella dichiarazione dei redditi (730 o modello Redditi) o oppure trasferisce a terzi il beneficio, tramite

cessione del credito d'imposta o sconto in fattura;

2 viceversa, tutti i soggetti successivi (ivi compreso il fornitore che ha concesso lo "sconto") non sfruttano mai il bonus in dichiarazione (attenzione, quindi, ai soggetti privi di partita Iva), per cui o lo compensano nel modello F24 o lo cedono a loro volta.

Ogni soggetto, tuttavia, segue lo stesso ritmo di utilizzo delle quote in cui si suddivide il bonus, tant'è vero che in piattaforma il credito si presenta già suddiviso in rate annuali, ciascuna con una propria scadenza.

Solo il primo beneficiario esercita una vera e propria opzione, da comunicare con il modello di cui al provvedimento del 3 febbraio 2022 (che ha sostituito quello dell'8 agosto 2020). Tutti i successivi passaggi – compreso quello dal fornitore alla banca, ad esempio – avvengono direttamente sulla piattaforma delle Entrate, con la conseguenza che, in tutte queste ipotesi, i termini di esercizio delle opzioni (16 marzo a regime, 29 aprile e 15 ottobre per il 2022) non hanno alcuna valenza, essendo collegati esclusivamente alla prima opzione. Le successive cessioni possono essere effettuate durante tutto l'anno, stando attenti

a non cedere quote di credito già compensate in F24 o a non far "scadere" la quota annuale perché, analogamente alle rate di detrazione dell'originario beneficiario, il credito d'imposta non può né essere riportato "a nuovo" né essere richiesto a rimborso.

Il primo beneficiario del bonus interessato a trasferirlo (anche solo parzialmente) a terzi deve collegare la propria opzione al codice di intervento (uno dei 27 riportati nelle istruzioni del modello di comunicazione): la risposta ad interpello 279/2022 ha chiarito che interventi contraddistinti da codici differenti (anche se realizzati dal medesimo fornitore) possono essere oggetto di comportamenti differenti da parte del beneficiario. Stessa libertà si ha, per la circolare 19/E/2022, con riferimento a Sal differenti del medesimo intervento.

Nei passaggi successivi al primo, per le opzioni comunicate dal beneficiario a decorrere dal 1° maggio 2022, il credito può essere frazionato per annualità, ma non all'interno della medesima quota annuale. Si può, quindi, cedere la quota 2022 a un soggetto e quella 2023 ad un altro, oppure utilizzare quest'ultima in compensazione, e così via.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



GIORGIO GAVELLI

La cessione dei crediti e i controlli rafforzati



NT+FISCO

Lo speciale con le anticipazioni sulle relazioni e tutti i contenuti

Online gli abbonati possono leggere gli articoli con le anticipazioni sulle nove

relazioni extra di Telefisco. Nella stessa sezione saranno raccolti tutti gli altri contenuti dedicati all'evento.

Lo speciale dedicato a Telefisco:

ntplusfisco.ilssole24ore.com

Bonus ricerca, la sanatoria non è sempre conveniente

Sanzioni

Laura Ambrosi

Ai nastri di partenza le sanatorie per i crediti di ricerca e sviluppo: con le istruzioni e il relativo provvedimento attuativo (prot. 188987 del 1° giugno scorso) i contribuenti potranno valutare l'adesione e quindi provvedere al riversamento delle somme.

Come puntualmente accade per ogni sanatoria, l'aspetto più delicato che maggiormente interessa il contribuente è la valutazione di convenienza. Si tratta di considerare il possibile rischio ove si decidesse di non aderirvi, rispetto all'immediato esborso di una somma agevolata. Diciamo subito che per la nuova sanatoria, le regole - oltre a essere giunte con particolare ritardo - potrebbero renderla

poco interessante.

Le condizioni

In via ordinaria è previsto il versamento entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso legale. Non è possibile la rateazione se il contribuente ha già ricevuto un atto impositivo o un Pvc al 22 ottobre 2022. Se, invece, tali provvedimenti sono stati consegnati/notificati successivamente al 22 ottobre 2022, la rateazione è ammessa.

Circostanza particolarmente significativa, introdotta solo con il recente provvedimento, è che dall'importo dovuto si scomputano le somme già versate senza però tener conto di sanzioni e interessi, escludendo il rimborso di somme versate in eccesso.

La norma sul punto non ha disposto e non ha previsto alcun tipo di sospensione relativamente ai provvedimenti già impugnati, per i quali è pendente una lite dinanzi al giudice tributario.

Tutti gli atti notificati in questi ultimi tempi relativi alla R&S, contestavano crediti inesistenti, per i quali è ordinariamente previsto il versamento integrale delle somme pretese (credito, interessi e sanzioni) nelle more del giudizio.

In concreto, quindi, nell'ipotesi

in cui non sia stata richiesta o ottenuta la sospensione giudiziale per il provvedimento pendente in Commissione tributaria, il contribuente ha pagato il dovuto o quanto meno ha iniziato la corresponsione delle rate.

Interessi e sanzioni versati

L'impossibilità di scomputare interessi e sanzioni già versati, quindi, rischia di pregiudicare la convenienza della sanatoria.

Per esemplificare si ipotizzi una contestazione pari a 1.000 di credito, 300 per interessi e 1.000 di sanzione, la quale nelle more del giudizio risulta versata per il totale. È evidente che il contribuente non ha alcun interesse ad aderire, atteso che equivarrebbe sostanzialmente a una rinuncia alla controversia senza alcun beneficio. Verosimilmente non avrebbe convenienza anche ove avesse versato 500 di credito, 150 di interessi e 500 di sanzioni: per la sanatoria infatti, dovrebbe riversare 500 di credito (non considerando interessi e sanzioni).

In linea generale, in tutti i casi di pagamento già avviato su un atto impugnato, la sanatoria potrebbe non risultare conveniente e quindi forse converrebbe proseguire il contenzioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**LAURA
AMBROSI**

La sanatoria sui crediti ricerca e sviluppo e le scadenze di pagamento

Ancora troppi equivoci sui tributi da ravvedere

Sanzioni

Dario Deotto

I principi che vanno ribaditi in tema di ravvedimento operoso è che l'istituto "guarda" sempre alla sanzione edittale (che, in taluni casi, risulta graduata a seconda del momento in cui viene eseguito l'adempimento) e che per l'entità della riduzione della penalità da ravvedimento occorre sempre avere a riguardo il momento in cui la stessa sanzione ridotta viene versata.

Ad esempio, se un tributo viene pagato con dieci giorni di ritardo, la sanzione edittale risulta - in base all'articolo 13 del Dlgs 471/1997 - pari al 10% (l'1% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo). Poiché non è necessario che il rav-

vedimento - con il pagamento delle sanzioni ridotte e degli interessi - avvenga nello stesso momento in cui il tributo è stato versato in ritardo (chiaramente, con il rischio che, se giunge nel frattempo un atto ostativo, questo impedisce il perfezionamento del ravvedimento), il contribuente può eseguire il versamento della sanzione ridotta anche successivamente. L'entità della sanzione ridotta è quella riferita al momento in cui la stessa viene versata. Ad esempio, nel caso del tributo versato con dieci giorni di ritardo, se il contribuente effettua il ravvedimento 100 giorni dopo, egli dovrà corrispondere la sanzione ridotta di 1/8 sulla sanzione edittale del 10 per cento. Questa è la dimostrazione lampante che non esiste alcun ravvedimento cosiddetto "sprint".

Ravvedimento in più tranches

Va tenuto conto anche della difficile previsione dell'articolo 13-bis del Dlgs 472/1997 - riferita al ravvedimento parziale - la quale disciplina pure l'ipotesi in cui il versamento tardivo del tributo venga eseguito in più tranches. In tal caso, il contribuente può effettuare il ravvedimento autonomamente per i singoli versamenti, applicando le riduzioni del ravvedimento a seconda del

momento in cui viene versata la sanzione ridotta.

Altrimenti, il contribuente può effettuare il ravvedimento in un'unica soluzione per tutti i tardivi versamenti, applicando alla sanzione edittale relativa ai tardivi versamenti la riduzione riferibile al momento in cui viene effettuata la regolarizzazione complessiva.

Violazioni prodromiche

Un altro aspetto - spesso dibattuto - è quello della ravvedibilità della violazione prodromica (esempio: omessa fatturazione) e il legame con l'omesso versamento conseguente. In tal caso - è bene specificarlo - non c'è alcun "assorbimento" della sanzione per l'omesso versamento in quella della violazione prodromica. Semplicemente non c'è alcuna sanzione per l'omesso versamento. Infatti, la sanzione per quest'ultima si applica al mancato pagamento determinato direttamente da parte del contribuente in sede di saldo, acconto, liquidazione periodica e così via. Ne deriva che se, ad esempio, il contribuente non emette una fattura, non c'è alcuna sanzione conseguente all'omesso o minore versamento che ne è derivato in sede di liquidazione periodica: che quindi non va ravveduta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



DARIO DEOTTO
I controlli
e il ravvedimento
operoso

Costi agevolati dal patent box monitorati nel quadro RS

Imprese

Roberto Lugano

I costi agevolati con la nuova versione del patent box vengono monitorati nella dichiarazione dei redditi.

Facendo riferimento, per semplicità, al modello SC dedicato alle società di capitali, vediamo infatti che:

- nel quadro RF, e precisamente al rigo RF 55 con codice 86, deve essere indicata come variazione in diminuzione la maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo relativi ai beni agevolabili;
- nel quadro RS, dedicato ai prospetti vari, vanno indicati in modo analitico i costi agevolati presi come base per il calcolo.

I dati in RS

Per quanto riguarda la struttura del quadro RS, di fatto viene costruita una matrice in cui per ciascuna delle tre tipologie di beni agevolabili (rigo RS530 per il software protetto da *copyright*, rigo RS531 per i brevetti industriali, rigo RS532 per disegni e modelli) devono essere riportati – ricorrendone le condizioni – sei dati.

In ciascuno dei righe che abbiamo indicato, la prima colonna richiede semplicemente il numero delle immobilizzazioni immateriali per le quali si chiede l'agevolazione.

Successivamente, occorre indicare i costi sostenuti internamente, distinguendo le seguenti voci:

- personale (colonna 2);
- ammortamenti (colonna 3);
- altri costi (colonna 4).

Se invece (o in aggiunta) i costi sono stati sostenuti facendo riferimento a committenti esterni, le informazioni relative ai fornitori devono essere indicate nelle colonne successive. In particolare:

- la colonna 5 deve riportare l'ammontare del costo;
- la colonna 6 deve indicare il codice fiscale del fornitore.

I criteri di quantificazione

Oltre a questi aspetti formali, è possibile ricordare che i costi vanno assunti nella loro valenza fiscale, quindi tenendo conto dei criteri di quantificazione dettati dall'articolo 110 del Tuir.

Inoltre, se le spese sostenute riguardano sia attività rilevanti (ricerca industriale e sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica, design e creazione estetica, tutela legale) sia altre attività, la maggiorazione si applicherà solo sulla quota specificamente riferibile alle prime. Per la corretta individuazione dell'importo, la documentazione a supporto dovrà contenere una dichiarazione del legale rappresentante che individui il criterio oggettivo e verificabile di ripartizione.

Per quanto riguarda invece le quote di ammortamento, occorre rideterminarle applicando un correttivo sul costo fiscalmente riconosciuto dei beni: devono essere sottratti gli importi che hanno già usufruito della maggiorazione del 110 per cento. Questa precisazione è logica, perché in caso contrario opererebbe un doppio beneficio, ma si tratta di un aspetto che si presenterà nei periodi di imposta futuri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ROBERTO LUGANO
Il nuovo patent box nella dichiarazione dei redditi

Apporti dei soci oltre i 5 milioni: restano i dubbi per la superAce

Imprese

Luca Gaiani

Ancora dubbi sul calcolo della superAce del 15% in presenza di ricapitalizzazioni eccedenti la soglia di 5 milioni. Dato che il tetto opera dopo aver detratto rimborsi e sterilizzazioni, i contribuenti dovrebbero essere liberi di imputare gli elementi decrementativi agli aumenti di capitale, riportandoli sotto il limite descritto, ed evitando di applicare il ragguglio temporale. Per le riserve formate con utili non disponibili, il realizzo avvenuto nel corso del 2021 entra nella base della agevolazione potenziata.

Una delle principali novità nella dichiarazione dei redditi di imprese e società riferita al 2021 è costituita dalla cosiddetta superAce in-

trodotta dall'articolo 19 del Dl 73/2021. Nei limiti di 5 milioni di euro, gli incrementi netti di patrimonio, effettuati nel 2021 mediante accantonamento dell'utile a riserva e versamenti dei soci, generano una deduzione pari al 15% anziché all'1,3 per cento.

Le istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2022 non hanno risolto i numerosi aspetti problematici che derivano dalle interrelazioni tra superAce e agevolazione ordinaria.

Apporti oltre i 5 milioni ma in parte sterilizzati

Un dubbio permane, ad esempio, sul comportamento da tenere in presenza di apporti dei soci che superano 5 milioni, ma che sono in tutto o in parte ricondotti sotto soglia da riduzioni e sterilizzazioni. L'Agenzia ha chiarito che la regola del ragguglio temporale dei versamenti è disapplicata nel 2021 soltanto entro il descritto tetto di 5 milioni. Le istruzioni precisano inoltre che la verifica di questo importo si effettua non già sui versamenti lordi, ma dopo aver sottratto gli elementi decrementativi (distribuzioni di riserve, nonché riduzioni e sterilizzazioni) del medesimo anno 2021.

Dovrebbe allora essere consentito - ma la questione andrebbe

confermata dalle Entrate - di imputare prioritariamente queste riduzioni ai conferimenti dei soci in modo tale da ridurre o azzerare la parte eccedente 5 milioni.

Ciò che eventualmente rimane sopra soglia, da trasferire all'Ace dell'1,3%, sarebbe così costituito in primo luogo dall'utile accantonato a riserva, che invece, anche nel regime ordinario, non subisce raggugli.

Riserve realizzate o riclassificate nel 2021

Sempre in materia di base di calcolo dell'Ace potenziata, l'Agenzia ha confermato (Telefisco 2022) che vi rientra anche la parte di riserva di rivalutazione che viene "realizzata" nel 2021 per effetto della vendita o dell'ammortamento dei beni rivalutati.

È da ritenere che analoga conclusione debba riguardare anche l'importo delle riserve di utili formate dal 2011, e originariamente indisponibili, per le quali si è verificata la riclassificazione a riserve disponibili nel corso del 2021 (articolo 5, comma 6, Dm 3 agosto 2017). Si pensi ad esempio ad una riserva da valutazione delle partecipazioni con l'*equity method* che si libera per l'incasso dei dividendi o per la vendita della partecipazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**LUCA
GAIANI**
La Super Ace e gli
altri punti critici
della
dichiarazione
delle imprese

Aiuti di Stato, catalogo ampio degli incentivi da rilevare

Adempimenti

Benedetto Santacroce

L'autodichiarazione di monitoraggio delle agevolazioni Covid ricevute dagli operatori economici – per la quale è probabile una proroga oltre la data del 30 giugno – pur dovendo includere solo gli incentivi relativi al “regime ombrello”, impone ai fini della determinazione dei massimali la rilevazione anche degli altri aiuti non ricompresi in tale regime. Questa è la conseguenza che deriva dalla impostazione negoziata con la Commissione europea e poi regolamentata dal ministero dell'Economia e dall'agenzia delle Entrate.

In effetti, l'articolo 1, comma 13, del Dl 41/2021 elenca in modo

tassativo quali sono le misure che possono fruire dei meccanismi di regolarizzazione previsti a livello unionale con la decisione 7521 del 15 ottobre 2021.

Questo elenco, però, non è esaustivo di tutti gli aiuti ricevuti dagli operatori e quindi per determinare se il soggetto ha fruito in modo superiore ai massimali previsti nella sezione 3.1 (800mila euro fino al 27 gennaio 2021 o 1,8 milioni dal 28 gennaio 2021) ovvero del 3.12 (3 milioni fino al 27 gennaio 2021 o 10 milioni dal 28 gennaio 2021) è necessario valutare anche gli aiuti ricevuti da altre amministrazioni. In pratica, l'operatore dovrà fare un inventario di tutti gli aiuti ricevuti, non solo quelli del regime ombrello, ma anche quelli ricevuti ad esempio dalle autorità locali o da altre amministrazioni diverse da quelle finanziarie.

Questa ricostruzione dovrà riguardare solo gli aiuti che sono stati approvati in una delle due sezioni 3.1 o 3.12. Perché solo su questi aiuti i soggetti beneficiari devono essere in grado di calcolare gli importi ricevuti e di confrontarli con i massimali previsti e vedere se hanno sforato e che quindi devono essere restituiti o compensati.

Questa attività non risulta

affatto semplice per due ordini di ragioni.

① In primo luogo, l'operatore non può basarsi sulla consultazione del registro nazionale degli aiuti (Rna), perché non sempre risulta aggiornato e anche quando lo è non è detto che corrisponda a quanto effettivamente ricevuto dagli operatori.

② Inoltre, al fine di individuare se l'aiuto è da considerarsi ricompreso nella sezione 3.1 o 3.12, è necessario, in molti casi, ricostruire i singoli passaggi dal momento dell'approvazione nazionale dell'aiuto fino, almeno, alla autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.

Si pensi ad esempio alla misura della decontribuzione Sud prevista dall'articolo 27 del Dl 104/2020. In questo caso la norma istitutiva prevede il semplice richiamo esplicito al *temporary framework* ma non richiama la sezione di riferimento. Successivamente lo Stato italiano notifica l'aiuto alla Commissione europea e l'autorità di Bruxelles nella sua risposta di approvazione dell'aiuto comunica che lo stesso è compatibile e inquadrabile nell'articolo 107. 3 b) Tfeue alla sezione 3.1 del *temporary framework*.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



BENEDETTO SANTACROCE
L'autodichiarazione e di monitoraggio degli aiuti di Stato e le restituzioni

Nuovi sostegni anticrisi spesso inattuati e settoriali

Contributi e aiuti

Gian Paolo Ranocchi

È un piano di aiuti tra luci e ombre quello varato a favore delle imprese con gli ultimi decreti del Governo.

Una spinta riguarda il bonus investimenti rafforzato, ma solo in relazione alle spese afferenti beni immateriali e formazione 4.0. Si tratta di costi non ricorrenti e che, solitamente, riguardano una platea di contribuenti piuttosto contenuta. Per chi ne beneficerà si tratta comunque di un'accelerazione dell'agevolazione piuttosto significativa visto che il credito d'imposta formazione 4.0 per le piccole imprese sale dal 50 al 70% e per le medie dal 40 al 50% mentre per i software industria 4.0 per gli investimenti 2022 (con coda al 30 giugno 2023 in caso

di prenotazione) il credito d'imposta passa dal 20 al 50 per cento.

Restano oggi confermate due scadenze importanti di cui le imprese dovranno tenere conto. Il bonus investimenti ordinari (materiali e immateriali) terminerà con il 31 dicembre 2022 salvo proroga al 30 giugno 2023 per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 è possibile effettuare gli investimenti prenotati entro il 31 gennaio 2021 fruendo delle misure agevolative in vigore nel 2021, ben più vantaggiose di quelle oggi in vigore.

Sul fronte del "caro carburante" sono due i comparti di attività agevolati. Per gli autotrasportatori (trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate) è previsto un credito d'imposta del 28% dei costi di acquisto di gasolio del primo trimestre 2022. Condizione per accedere al bonus fiscale è che i mezzi siano conformi almeno allo standard antinquinamento Euro5. Per gli esercenti attività agricola e della pesca il bonus pari al 20% riguarda sia il gasolio che la benzina sempre per gli acquisti del primo trimestre 2022. In entrambi i casi il credito d'imposta, che va calcolato sul costo del carburante al netto dell'Iva, è esente da imposizione e non sconta limiti quantitativi di utilizzo.

Per le imprese del settore turistico recettivo, fieristico e dei parchi a tema, arriva un credito d'imposta a valere sulla seconda rata dell'Imu 2021. La fruizione del bonus è però condizionata ad una serie di condizioni. L'immobile gravato da Imu deve rientrare nella categoria D/2 e deve essere quello nel quale è svolta l'attività; i proprietari (letteralmente dell'immobile) devono essere i gestori dell'attività esercitata; occorre che vi sia stato un calo del fatturato o dei corrispettivi nel secondo semestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente dato del 2019. Molti paletti per un'agevolazione tutto sommato contenuta.

I crediti d'imposta per i consumi di gas naturale ed energia elettrica salgono per tutti: soggetti gasivori, energivori e non.

Infine per quanto riguarda i contributi a fondo perduto, le partite Iva devono pazientare. Questo vale sia per le imprese economicamente coinvolte nel conflitto Russia-Ucraina e che presentano i requisiti previsti dall'articolo 18 del decreto Aiuti (DL 50/2022), sia in relazione all'indennità per i lavoratori autonomi prevista dall'articolo 33 dello stesso decreto (speculare ai 200 euro per dipendenti e pensionati). Senza i provvedimenti attuativi, infatti, gli aiuti restano ai blocchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



GIAN PAOLO RANOCCHI
Gli ultimi aiuti alle imprese

Le relazioni extra

Possono essere seguite in streaming da lunedì 20 giugno acquistando la formula Telefisco Plus (che consente di vedere un modulo tematico) o Telefisco Advanced (che consente di visionarli tutti e tre).

Alle nove relazioni nel programma di Telefisco del 15 giugno, se ne aggiungono altre nove, divise in tre moduli tematici.

1

IL PRIMO MODULO
Gli adempimenti Iva
Fattura elettronica per i forfettari e Iva indetraibile sulle auto aziendali



RAFFAELE RIZZARDI
E-fattura per i forfettari



ALESSANDRA CAPUTO
Welfare aziendale, auto e regole Iva



SIMONA FICOLA
Note di variazione e iter concorsuali

2

IL SECONDO MODULO
Le dichiarazioni dei redditi: gli ultimi controlli
Dalle rivalutazioni ai bonus su R&S e innovazione



PRIMO CEPPELLINI
Novità nel reddito d'impresa



MARCO PIAZZA
Svalutazioni e perdite su crediti



FRANCO VERNASSA
Crediti per beni strumentali e R&S

3

IL TERZO MODULO
I bonus edilizi: il cantiere sempre aperto
Obbligo di polizza, requisiti e sismabonus acquisti



MARCO ZANDONÀ
Il sisma-bonus acquisti



GIAMPIERO GUGLIOTTA
Nuove assicurazioni e oneri del tecnico



LUCA ROLLINO
Verifiche tecniche, congruità dei prezzi

L'orientamento dell'Agenzia delle entrate in merito a prestazioni professionali e bonus

Cessione crediti al test imposte

La tassazione scatta al momento di emissione della fattura

Pagina a cura

DI ALESSANDRO FELICIONI

Lo sconto in fattura incampa nella tassazione super anticipata a carico del professionista/fornitore. Per l'Agenzia delle entrate, nel caso di superbonus (ma anche degli altri bonus cedibili) l'emissione della fattura sancisce il momento impositivo dell'intera prestazione, anche per la parte non corrisposta in denaro, ma rappresentata dal credito d'imposta che il cliente/committente cede(rà) in luogo del pagamento integrale. Con la conseguenza che, per le operazioni svolte negli ultimi giorni dell'anno, ben potrebbe accadere che questo sfasamento temporale comporti una diversa identificazione del periodo di imposta in cui dichiarare il corrispettivo non percepito in denaro.

L'interpello n. 910-230/2022 emesso dalla direzione regionale delle Marche su istanza presentata il 31 marzo scorso, chiarisce, per la prima volta in forma ufficiale, l'orientamento dell'amministrazione finanziaria su una problematica che era già stata sollevata più volte dagli operatori e dai professionisti. La fattispecie è la seguente: un professionista esegue una prestazione nell'ambito degli interventi edilizi da cui si generano crediti fiscali cedibili (articoli 119 e 121 dl n. 34/2020) e decide, in accordo con il committente dei lavori (cliente), di applicare lo sconto in fattura, incassando solo la quota di compenso non coperta dallo sconto e fruendo, successivamente, del credito d'imposta ceduto. In tale ipotesi ci si chiede quando il professionista dovrà dichiarare il reddito relativo alla prestazione resa. Nell'istanza di interpello, il professionista, uno studio professionale di ingegneria, prospetta una situazione concreta, sulla base della sequenza cronologica degli avvenimenti (si veda la tabella

in pagina). In sostanza a fronte di una fattura dell'importo complessivo di circa 6 mila euro veniva applicato uno sconto del 90%, essendo la prestazione riferibile al restauro della facciata di un immobile della committente, con agevolazione fissata, appunto, al 90% dell'importo. La fattura veniva emessa a dicembre del 2021 e, a fronte della stessa, il professionista incassava il solo 10%, pari a circa 600 euro. Il cliente inviava la comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura e il conseguente credito d'imposta ceduto veniva reso disponibile nel cassetto fiscale del professionista solo a gennaio dell'anno successivo. In tale situazione, posto che per la parte di corrispettivo incassato in denaro, il relativo ricavo non può che essere di competenza dell'anno 2021, nell'interpello si prospetta la possibilità di tassare il resto del corrispettivo, quello trasformato in credito d'imposta, nel momento in cui tale credito diviene disponibile per il suo utilizzo, ossia il momento in cui compare nel cassetto fiscale del cessionario.

È evidente che la questione interessa tutti i bonus cedibili e utilizzabili mediante sconto in fattura, compreso il superbonus 110% che, di fatto, non prevede alcun corrispettivo in denaro, essendo il compenso interamente corrisposto mediante sconto in fattura e attribuzione al fornitore (qui professionista) del relativo credito d'imposta. Altrettanto palesemente, il problema sussiste per tutti i soggetti che determinano il proprio reddito secondo il principio di cassa e non di competenza; ciò si verifica non solo per i professionisti ma anche per altre tipologie di soggetti, quali, per esempio, le imprese minori.

La direzione regionale, però, disconosce la tesi del contribuente e afferma, perentoriamente, che il compenso, a prescindere dalle modalità di sua erogazione (denaro o credito d'imposta), sia

imponibile nel momento in cui viene emessa la fattura per l'intera prestazione resa. Nel caso in esame, quindi, l'intero ricavo concorre alla formazione del reddito del periodo d'imposta 2021, anche se il 90% di esso (e a volte il 100%) viene «incassato» (rectius messo a disposizione) l'anno successivo.

Nella sua ricostruzione l'Amministrazione regionale parte dal fatto che l'emissione della fattura con previsione dello sconto in fattura deve essere, evidentemente, concertata tra committente e prestatore d'opera, in un momento precedente l'emissione del documento fiscale che tiene conto di tale pattuizione. La parte del corrispettivo non corrisposta in denaro dal committente può essere assimilata a un contributo (credito d'imposta) che viene anticipato dal fornitore stesso.

Tali concetti spingono, evidentemente, a considerare unico il momento in cui tutto l'importo della fattura diviene tassabile, sia quello in denaro sia quello costituito dal credito. Momento che coincide con l'emissione della fattura, giacché è con tale documento che non solo viene incassato il corrispettivo in denaro ma, soprattutto, viene avallata dal fornitore la modalità di pagamento consistente nella cessione del credito da parte del committente. Si tratta, insomma, di un pagamento effettuato, in parte (o interamente nel caso di superbonus), con una datio in solutum, preceduta dal consenso del fornitore/professionista.

Ciò significa, ed è qui il punto, che al momento dell'emissione della fattura, tutta la prestazione è stata pagata: o in denaro o mediante compensazione tra il resto del corrispettivo dovuto dal committente e il contributo da questi anticipato al prestatore d'opera (e accettato dal professionista proprio con l'emissione della fattura) sotto forma di credito d'imposta.

Il ragionamento

dell'Agenzia però, non convince. Intanto perché, al di là delle disquisizioni sulla natura del credito d'imposta, che sia una datio in solutum, un contributo anticipato o altro, resta il fatto che il fornitore professionista non può utilizzare tale credito immediatamente, al momento dell'emissione della fattura. Occorre, infatti, che il committente comunichi l'opzione all'Agenzia delle entrate e che questa, previa verifica, renda disponibile il suddetto credito nel cassetto fiscale del fornitore. Solo allora il credito è utilizzabile dal cessionario; anzi, a ben vedere il credito è disponibile solo dal 10 del mese successivo e in 10 annualità (cinque per il superbonus), come originariamente era previsto per il committente beneficiario diretto. Quindi è evidente che le due forme di pagamento vanno tenute distinte e se tra l'una e l'altra intercorre la chiusura del periodo di imposta, evidentemente i redditi imponibili dovranno essere ripartiti in due annualità.

Del resto, proprio seguendo il ragionamento logico sviluppato dall'Agenzia delle entrate si arriva alla conclusione che non può essere il momento dell'emissione della fattura quello di tassazione della parte di corrispettivo rappresentata dal credito d'imposta. Seguiamo per un attimo l'impostazione data dall'Agenzia e consideriamo la parte di corrispettivo relativa allo sconto in fattura quale pagamento in compensazione tra il denaro dovuto dal committente e il credito d'imposta a lui spettante ed offerto al professionista.

L'articolo 1242 c.c., richiamato dall'Agenzia in tema di compensazione, prevede, per la sua operatività alcuni elementi: crediti e debiti devono avere lo stesso oggetto (di regola il denaro), essere liquidi, ossia determinati nel loro ammontare ed esigibili, ossia non sottoposti a termine o condizione. A ben vedere, nel caso di specie

quest'ultima circostanza non si verifica immediatamente, all'atto dell'emissione della fattura, ma solo successivamente, quando il professionista vede il credito nel suo cassetto fiscale e lo accetta. Quando emette la fattura con lo sconto, il pro-

fessionista non accetta il pagamento ma solo le modalità di pagamento; in quel momento il credito di imposta non solo non è disponibile ma è ancora dubbia finché la sua stessa esistenza. Solo dopo che il cedente avrà comunicato l'opzione

all'Agenzia e quest'ultima lo avrà validato, questo, comparando nel cassetto fiscale del professionista, diventerà a tutti gli effetti esigibile; solo allora potrà essere oggetto di compensazione con la parte di corrispettivo non riscossa. Basti pensare

che il committente, fino al giorno 5 del mese successivo alla comunicazione di opzione, può annullare la stessa. Del resto, l'ultimo atto di tale iter è proprio l'accettazione (del pagamento con credito d'imposta) da parte del professionista.

© Riproduzione riservata

Iter dello sconto e momento impositivo

Fatto gestionale	Importi	Data
Emissione fattura		
Imponibile	6.000,00 €	12/2/2021
Corrispettivo in denaro	600,00 €	
Sconto in fattura (90%)	5.400,00 €	
Pagamento corrispettivo in denaro	600,00 €	12/7/2021
Invio comunicazione AdE per opzione		12/29/2021
Presenza credito nel cassetto fiscale		1/9/2022
Accettazione credito professionista	5.400,00 €	1/12/2022
Utilizzo effettivo credito		2/10/2022

Per l'Agenzia delle Entrate

Fatto gestionale	Data	Imponibile
Emissione fattura	12/2/2022	6.000,00 €

Per il contribuente

Fatto gestionale	Data	Imponibile
Emissione fattura	12/2/2022	600,00 €
Accettazione credito imposta	1/12/2022	5.400,00 €



La denuncia dei sindacati

Edilizia, contributi irregolari nel 70% delle piccole imprese

Roma capitale dell'edilizia sommersa: tra ponteggi e cantieri il rispetto dei diritti e della sicurezza cammina come i gamberi, a passi indietro. Soprattutto nei cantieri di lavori edili privati, condominiali o aziendali. Due i motivi: il primo riguarda le truffe sul superbonus, ovvero il rimborso fino al 110% alle imprese edili per le spese e le fatture dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento sismico-energetico nei condomini. Il secondo riguarda la presenza di contratti sempre più precari anche di pochi mesi e il subappalto a partite Iva mascherate da dipendenti, senza formazione né sicurezza e spesso in ritardo con Tfr e altri emolumenti in busta paga: dumping contrattuale, lo chiamano i sindacati, in sostanza concorrenza sleale tagliando sui costi del lavoro.

Iniziamo da quest'ultimo. Secondo Filca Cisl, a Roma ci sono almeno 6500 imprese edili di cui il 70% non è in regola con i contributi o indennità, Tfr, liquidazioni. Gli operai iscritti alla Cassa Edile sfiorano i 30mila di cui almeno il 20% è vittima di dumping contrattuale, ovvero ha un contratto diverso da quello edile: è il lavoro sommerso, ed è una stima al ribasso. Impossibile invece dire con precisione quanti siano gli operai totalmente in nero ma c'è un dato che fa da cartina di tornasole: l'aumento de-



Cantieri

Boom di lavoro sommerso dopo il superbonus

gli infortuni. In base a elaborazioni Cgil, a Roma le denunce di incidenti sono passate dalle 950 del 2020 a 1.174 nel 2021, e il trend nel 2022 è in aumento: dal 2018 secondo la Filca Cisl sono almeno 22 le morti bianche, di cui almeno il 65% a causa di cadute dai ponteggi e il resto travolti da carrelli elevatori, gru o ruspe.

Il secondo motivo dell'exploit del sommerso riguarda le truffe sul superbonus: da mesi le banche hanno bloccato i crediti e l'erogazione dei rimborsi, e

adesso le imprese hanno dovuto chiudere le pratiche senza soldi e per i dipendenti si apre lo spettro del licenziamento. Una beffa dopo le illusioni sulla ripartenza dell'edilizia. L'allarme arriva da Confapi, l'associazione delle medie imprese edili di Roma e Lazio. «La situazione è drammatica spiega in una nota – e coinvolge imprese che, a fronte di contratti già firmati, si trovano le porte chiuse dagli istituti di credito». Per tagliare le truffe il governo ha stretto la possibilità di cedere il credito e dello sconto in fattura: «Queste limitazioni – continua la Confapi – hanno destabilizzato un meccanismo che solo sul superbonus ha rilevato negli ultimi dieci mesi investimenti per oltre 30 miliardi: comprendiamo la lotta alle distorsioni del sistema ma non si possono cambiare condizioni fondamentali in corso d'opera».

Le truffe ci sono state: negli ultimi trenta giorni la Guardia di Finanza ha sequestrato a Roma 1,3 miliardi di crediti d'imposta illeciti, pari al 56% dei 2,3 miliardi recuperati finora in tutta Italia: tre imprese sono finite nel mirino degli inquirenti. Adesso a soffrire le conseguenze sono tutti: «Solo nel Lazio – conclude Confapi – si stima in almeno 1300 le imprese e oltre 18mila i lavoratori interessati», ovvero a rischio fallimento e disoccupazione – **salvatore giuffrida**



In Gazzetta ufficiale il regolamento per il funzionamento della piattaforma di notificazione

Gli atti della P.a. arrivano online

Accesso con Spid o Cie. Possibili consultazione e download

Pagina a cura di

ANTONIO CICCIA MESSINA

Un passettino in avanti per la notificazione digitale degli atti amministrativi: gli atti elettronici sono inseriti su una piattaforma in rete e saranno scaricabili dai destinatari, che accederanno preferibilmente con Spid o carta di identità elettronica. È stato, infatti, adottato il decreto 8 febbraio 2022, n. 58 della presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per la trasformazione digitale, e cioè il regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2022 e in vigore dal 21/6).

La piattaforma è stata annunciata alla fine del 2019 (articolo 1, comma 402, della legge 160/2019), ha avuto una stesura dei dettagli con il decreto legge 76/2020 e, ora, si avvicina alla fase attuativa.

Il decreto 58/2022 scende in alcuni aspetti tecnici e il traguardo, dunque, si avvicina. Il risultato che si vuole raggiungere è diminuire radicalmente la carta come supporto contenente atti e provvedimenti notificati o comunicati dalle amministrazioni pubbliche. Non dovrà essere più, almeno per la stragrande maggioranza dei casi, il portalettere o il messo comunale o l'ufficiale giudiziario a portare al domicilio del destinatario un provvedimento delle amministrazioni pubbliche. Lo strumento utilizzato sarà un dispositivo elettronico con cui collegarsi a una piattaforma sistemata su internet, sulla quale l'amministrazione ha inserito l'atto da inviare.

Vediamo di illustrare i passaggi di questo iter tutto digitale. A monte abbiamo una pubblica amministrazione che forma un atto elettronico (un file) da comunicare o

notificare al destinatario (un'impresa, un cittadino, un'associazione o un altro ente pubblico).

L'amministrazione «mittente» carica l'atto elettronico sulla piattaforma dedicata. In questo momento il destinatario nulla sa dell'atto.

Il passaggio successivo vede protagonista il gestore della piattaforma che manda al destinatario un avviso, chiamato avviso «di ricezione». Il nome è equivoco ed è bene sottolineare che non si tratta della ricezione dell'atto da parte del destinatario, ma della ricezione dell'atto da parte della piattaforma. La scelta del nome poteva essere più felice, ma l'importante è comprendere la sostanza. Ebbene, in quel momento il destinatario si collega alla piattaforma su internet e può scaricare l'atto. A questo riguardo ci sono diverse possibilità: dall'accesso con il numero di identificazione nazionale (Spid) o carta di identità elettronica (Cie).

Peraltro se uno non ha un Spid o Cie, saranno disponibili, con alcune cautele, altri sistemi: link, barcode, QR code o altra tecnologia equivalente.

Peraltro l'accesso semplificato potrà essere utilizzato per un numero limitato di volte e per un lasso temporale prestabilito espressamente indicati nell'avviso di ricezione.

Per avere la notificazione in ogni caso ci si potrà rivolgere agli uffici postali.

Detto così, sembra tutto semplice e ovviamente ci sono mille sfaccettature, che il decreto legge 76/2020 e il decreto 58/2022 approfondiscono.

Particolarmente dettagliata è la questione delle modalità di avviso al destinatario, che sono più di una.

Ci può essere una strada tutta digitale (ad esempio quella più sicura ricorre quando il gestore della piattaforma può inviare al destinatario una comunicazione

di posta elettronica certificata) oppure altre opzioni come messaggi al telefonino ed anche raccomandate di posta cartacea.

Se il destinatario, per ricevere l'avviso, ha indicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso dalla Pec, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia.

Il decreto 58/2022 si dilunga a spiegare cosa deve fare il gestore quando la casella di posta elettronica del destinatario sia irraggiungibile per qualsiasi motivo: si devono effettuare ulteriori tentativi e se non vanno a buon fine bisogna collocare l'avviso in una sezione della piattaforma e mandare al destinatario un avviso con una raccomandata postale.

Si usa la raccomandata per mandare l'avviso di giacenza elettronica anche quando il destinatario non ha la posta elettronica.

Non tutti hanno una Pece, anzi, non tutti hanno la disponibilità di un dispositivo elettronico o la capacità di usarlo.

Tutte queste possibili opzioni si ripercuotono sulla validità della notificazione e sulla data in cui la notificazione deve considerarsi perfezionata.

Non deve infatti dimenticarsi che si tratta di notificazioni ufficiali, da cui derivano effetti giuridici pesanti, come per esempio la decorrenza dei termini per impugnare un atto al giudice amministrativo. La tecnica non deve certo mettere in difficoltà o penalizzare chi non ha dimestichezza con queste macchine e questi sistemi.

Si tratta, comunque, di un percorso che può portare progressivamente all'obiettivo di passare sulla rete di comunicazione elettronica quello che ora viaggia su supporti cartacei con vetto-

re diverso dal canale digitale.

Pertanto bisognerà mentalmente abituarsi al fatto che l'avviso di caricamento sulla piattaforma di un provvedimento di una pubblica amministrazione che arriverà sulla Pec, sul telefono o dal portalettere deve mettere in allarme e non è un messaggio da prendere sotto gamba.

Infine, va ricordato che gli atti oggetto di notificazione restano disponibili sulla piattaforma per 120 giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica per il destinatario.

Privacy. Il decreto 58/2022 si occupa anche di privacy. In particolare si obbliga il gestore della piattaforma a realizzare misure di sicurezza appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche.

A questo scopo il gestore, prima dell'inizio dell'attività, dovrà stendere una valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (Ue) 679/2016 e consultare il Garante della privacy (articolo 36 Gdpr).

Nella valutazione di impatto dovranno essere indicate tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, e le misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

In ogni caso il gestore della piattaforma può, previa aggregazione, utilizzare i dati acquisiti per finalità di miglioramento dei servizi erogati.

Cosa rimane fuori. La piattaforma per le notificazioni è utilizzabile per atti e provvedimenti delle P.a. Ma ci sono alcune eccezioni.

Il sistema non si può usare per gli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile; per gli atti della procedura di espropriazione forzata; per gli atti dei procedimenti di competenza delle autorità di

pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione per-
sonali e patrimoniali, autorizzazioni e abilitazioni, soggiorno, espulsione e allontanamento di stranieri e ogni altro procedimento preventivo in materia di pubblica

sicurezza.

© Riproduzione riservata

Come funziona la piattaforma

- La Pa mittente carica l'atto sulla piattaforma digitale
- Il gestore della piattaforma manda un avviso al destinatario con Pec o altri sistemi, compresa la raccomandata postale
- Il destinatario si collega alla piattaforma con Spid, Cie e scarica l'atto
- Sono previste semplificazioni per l'accesso alla piattaforma per chi non ha Spid o Cie (link, codice QR, ecc.)
- Di tutte le operazioni è disponibile l'attestazione
- Il documento da notificare rimane sulla piattaforma per 120 giorni
- Per l'amministrazione la notificazione si perfeziona nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma
- Per il destinatario la notificazione si perfeziona:
 - 1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico;
 - 2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
 - 3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione
- È garantita la privacy dei destinatari; il gestore della piattaforma deve redigere una valutazione di impatto privacy
- Il sistema non può essere usato per notifiche processuali, relative a procedimenti di esproprio e atti di competenza delle autorità di pubblica sicurezza

Se il destinatario, per ricevere l'avviso, ha indicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso dalla Pec, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia

